

# DIX. SEDUTA

## MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

INDI

del Vice Presidente **ZOLI**

### I N D I C E

Congedi . . . . .	Pag. 19759
Disegni di legge (Trasmissione) . . . . .	19759
Disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1335, e messa in liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica " » (1210) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale) :	
PRESIDENTE . . . . .	19759
CAPPA . . . . .	19759
CASTAGNO . . . . .	19760
CINGOLANI . . . . .	19761
ROVEDA . . . . .	19761
(Votazione per appello nominale)	19762
Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione di redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949 » (1064) (Discussione ed approvazione):	
BASTIANETTO <i>relatore</i> . . . . .	19764
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	19765
Disegno di legge: « Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946 » (1221) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):	
BASTIANETTO, <i>relatore</i> . . . . .	19773
GIUA . . . . .	19773
CINGOLANI . . . . .	19774
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	19774

Disegno di legge : « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
SPEZZANO . . . . .	Pag. 19781, 19786, 19790, 19792, 19799, 19801, 19803, 19805
SALOMONE, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .	19782, 19785, 19788, 19790, 19793, 19796, 19798, 19799, 19802, 19803, 19807
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 19782, 19785, 19789, 19790, 19793, 19796, 19798, 19799, 19802, 19804, 19807	
DE LUCA . . . . .	19783, 19804, 19806
NOBILI . . . . .	19783, 19785, 19794, 19796
CERRUTI . . . . .	19787
LUSSU . . . . .	19797
RAVAGNAN . . . . .	19798
Interpellanze (Annunzio) . . . . .	19807
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	19808
Sull'ordine dei lavori :	
CINGOLANI . . . . .	19762, 19781
FERRARI . . . . .	19763
PRESIDENTE . . . . .	19763
SALOMONE . . . . .	19764
PERSICO . . . . .	19781
GAVINA . . . . .	19781
MANCINI . . . . .	19781
TESSITORI . . . . .	19781
Sul processo verbale :	
ROVEDA . . . . .	19758
PRESIDENTE . . . . .	19758, 19759

La seduta è aperta alle ore 16.

#### Sul processo verbale.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.  
 ROVEDA. Domando di parlare.  
 PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Dichiaro che se fossi stato presente alla seduta di ieri avrei votato la proposta del senatore Giua per il rinvio di 48 ore del progetto sui finanziamenti F.I.M. Devo esternare inoltre la mia grande sorpresa che il Senato, su una questione così importante, non abbia potuto soprassedere per 48 ore, per dar modo alla Commissione dell'industria di vagliare il progetto stesso. Bisogna ricordare che la Commissione dell'industria aveva persino già nominato il relatore, nella persona del senatore Falck.

D'altra parte devo rilevare una singolare situazione che esiste nella nostra Assemblea: progetti di questo genere, che riguardano il complesso della riorganizzazione industriale italiana, sono esaminati unicamente dalla Commissione finanze e tesoro, mentre nell'altro ramo del Parlamento questi progetti sono vagliati dalla Commissione competente per materia. Una prima volta un caso analogo si verificò in occasione della discussione del progetto di finanziamento straordinario della siderurgia. Intervenni e in quella occasione il Senato rinviò il progetto alla Commissione dell'industria e commercio.

Sulla questione del F.I.M., alla fine dei nostri lavori, prima della sospensione estiva, si voleva far passare questo progetto, ma poi si concordò che sarebbe stato rinviato a dopo le vacanze, proprio per dar modo al Senato di poter studiare largamente la materia; ma come può il Senato studiare largamente un progetto che riguarda l'industria meccanica, la grande industria meccanica italiana, se la Commissione competente non lo esamina? Con un colpo di maggioranza si vorrebbero far passare, esattamente come ieri avete fatto per il progetto sul F.I.M., questioni importanti evitando una esauriente discussione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, ella aveva chiesto la parola sul processo verbale, non per fare un discorso (*interruzione del senatore Giua*), ma per dichiarare che avrebbe votato contro. E in tale dichiarazione pura e semplice si esaurisce la possibilità del suo intervento in sede di processo verbale.

Comunque, osservo che la questione che ora sta ponendo è stata ieri già posta, come pure ieri è stata già sostenuta la necessità che i lavori della Camera e quelli del Senato procedano con lo stesso meto-

do, e che le Commissioni parallele per materia delle due Assemblee esaminino gli stessi progetti di legge. Aggiungo che in un ordine del giorno ed anche in un progetto di riforma della Giunta del Regolamento erano state proposte delle modificazioni in questo senso. Ma tali modificazioni che devono essere sancite dalle due Camere, non per colpa nostra, non sono state ancora accettate.

Stando così le cose, in mancanza di una disciplina comune, ripeto, come già ieri osservai, che ogni Assemblea ha il suo Regolamento e deve rispettarlo. Noi lo abbiamo rispettato. E se è vero che il progetto in discussione era stato d'intesa rinviato a dopo le vacanze, è anche vero che era stato messo all'ordine del giorno di oggi fin da sabato, e i senatori erano perciò in grado di discuterlo oggi.

Ora, considerato che si tratta di un progetto da esaminare con urgenza per voto del Senato, le pare sia stato male avere impedito che, dopo sei mesi, si continuasse a rinviarlo? Detto questo, la invito a non insistere nel motivare perchè il suo voto, ieri, sarebbe stato contrario.

Onorevole Roveda, se vuol fare una dichiarazione motivata, non *est hic locus*. Le dichiarazioni di voto si fanno prima della votazione, che deve ripetersi. E perciò la invito a non entrare nel merito del disegno di legge, in sede di processo verbale.

ROVEDA. Onorevole Presidente, quel che lei ha detto è vero: il progetto era stato rinviato dalle vacanze ad oggi. Ma cosa sarebbe accaduto se si fossero attese ancora 48 ore, tanto più che la Commissione era convocata per stamane? Se si vuole fare una rigida questione di termini penso che parecchi disegni di legge si arenerebbero.

Io confermo che sono particolarmente interessato a questo disegno di legge perchè il problema riguarda migliaia e migliaia di lavoratori. Abbiamo la grave situazione dell'Ansaldo di Genova, la situazione della Breda ecc., problemi a cui è direttamente interessata la mia organizzazione sindacale; si vogliono spendere altri venti miliardi senza che i lavoratori possano controllarli.

Ora, mentre la Commissione della Camera dei deputati aveva accettato il controllo delle organizzazioni dei lavoratori, l'Assemblea ha mutato il testo. Noi avremmo voluto discu-

1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

tere proprio di questo problema, illustre signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Roveda, se lei vuol fare una questione di merito, io le tolgo la parola!

ROVEDA. Togliermi la parola non vuol dire che io abbia torto e non vuol dire che io non abbia il diritto di affermare a voce alta che i lavoratori hanno tutti i requisiti per controllare come si spende il denaro italiano.

PRESIDENTE. Ripeto: *non est hic locus*. E, nel merito, le faccio presente che già altri oratori di sua parte hanno sostenuto questa tesi: che lei non fa che aggiungere le sue parole alle molte altre già pronunciate in proposito e che il Senato non ha creduto di approvare la sua tesi. Cosa vuole?, questo è il diritto della maggioranza.

Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alberti Antonio per giorni 1, Magliano per giorni 2, Sanna Randaccio per giorni 4 e Turco per giorni 7. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso un disegno di legge concernente la modifica dell'articolo 2, lettera a), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativo ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (1319).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Votazione finale del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1335, e messa in liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica " » (1210) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947,

n. 1335, e messa in liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica " ».

Ricordo al Senato che nella seduta di ieri, a seguito della votazione per appello nominale avvenuta su questo disegno di legge, si è riscontrata la mancanza del numero legale. Bisognerà pertanto ripetere oggi la votazione.

Domando agli onorevoli presentatori della richiesta di votazione per appello nominale se vi insistono.

FERRARI. Insistiamo.

CAPPA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

*Voce dal centro.* Ma siamo in sede di votazione! Il Regolamento non lo conoscete?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se facciamo questione di Regolamento, non posso che riportarmi ad una giurisprudenza che io stesso ho fissato per due volte: cioè che, quando si verifica la mancanza del numero legale, dal momento della presentazione della domanda di appello nominale o della proposta di verifica del numero legale, *nihil actum*: niente si considera avvenuto, poichè il numero legale manca. E si indice di nuovo la votazione, che può essere preceduta da dichiarazioni di voto. Quindi non posso togliere al senatore Cappa e a coloro che vorranno chiedere di fare come lui dichiarazioni di voto, il diritto di parlare. Prego tuttavia costoro di attenersi al Regolamento che vuole brevi e succinte dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare il senatore Cappa.

CAPPA. Non ho potuto per colpa mia, essendo assente, intervenire nella discussione del disegno di legge in esame. Desidero per lealtà fare una breve dichiarazione di voto, per spiegare la ragione della mia contrarietà. Per la verità, io devo riconoscere che il disegno di legge che aveva preparato il ministro La Malfa aveva un suo contenuto, in quanto mirava a mettere in liquidazione il F.I.M., e lo diceva chiaramente all'articolo 1, che in parte è rimasto nell'edizione in votazione e affidava questa liquidazione all'A.R.A.R. La scelta dell'A.R.A.R. poteva dare affidamento che si mirava realmente a mettere in liquidazione il F.I.M. In realtà il Ministro, nel suo disegno di legge, assegnava altri dieci miliardi al Fondo di finanziamento delle industrie meccaniche, affer-

1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

mando che dovevano servire per completare l'opera di ricostruzione e di riorganizzazione per cui il F.I.M. era stato istituito. Ma, per coloro che conoscevano la situazione era chiaro che questi dieci miliardi anzichè andar destinati ad integrare l'opera di ricostruzione industriale dovevano essere utilizzati per pagare stipendi e salari arretrati, per cui varie aziende industriali erano in debito verso le maestranze. Comunque, il progetto, come era stato presentato alla Camera, aveva un suo compito ed una sua sostanza. Ora è accaduto che le Commissioni riunite della finanza e dell'industria della Camera dei deputati prima, e l'Assemblea dopo, hanno profondamente travisato il disegno di legge governativo. Si è cominciato in Commissione a togliere di mezzo quale liquidatore l'A.R.A.R. sostituendola con un Comitato speciale di tre persone. Ad esso sono stati però aggiunti, con voto deliberante, anche i rappresentanti operai delle aziende, il che significava, a parer mio — e anche per questa incongruenza non voterò la legge, ma proprio per ragioni completamente diverse da quelle del collega Roveda — che le maestranze di aziende da sopprimere avrebbero partecipato alle decisioni del Comitato per liquidare se stesse, cosa molto difficile a pretendersi! Qui, onorevole Roveda, non si tratta di favorire nuove industrie o di continuare a finanziare le industrie esistenti. Si trattava bensì di liquidare questo istituto del F.I.M., che ha già assorbito 43 miliardi dallo Stato. La Camera è ritornata in parte sulle decisioni delle sue Commissioni riunite ed ha sostituito a questo Comitato un altro Comitato, in cui i rappresentanti degli operai sono affiancati anche da un rappresentante dei dirigenti ed impiegati dell'azienda. Questi ultimi si troveranno d'accordo per tenere in vita delle industrie deficitarie che gravano sull'Erario e sul contribuente italiano. Inoltre, la Camera ha tolto anche alcune funzioni a questo Comitato, attribuendole all'I.M.I., cioè all'Istituto Mobiliare Italiano, che già colla legge istitutiva doveva dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato direttivo del F.I.M. La Camera dei deputati si è però dimenticata di dare una personalità al Comitato liquidatore sostituito all'A.R.A.R. e che dovrebbe assorbire tutte le attività, tutti i diritti, tutte le garanzie, anche ipotecarie, che

i debitori del F.I.M. hanno offerto a copertura dei loro debiti verso l'Istituto, e cioè lo Stato. Insomma ne è venuta fuori una conclusione che non ha nè capo nè coda. Ritengo che il nuovo Comitato, che dovrebbe dirigere la liquidazione del F.I.M., non riuscirà a funzionare, anche perchè, come ho detto, non ha nè veste nè capacità giuridica per farlo. Questo disegno di legge, come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, costituisce e dice una bugia, perchè il disegno di legge non liquida affatto il F.I.M. come si proponeva. Ritengo invece che dovremmo realmente liquidare questo Istituto e ristabilire un ordine economico-finanziario in tutto il regime di sovvenzioni industriali, nonchè nelle molte aziende che finiscono per gravare sull'Erario e sui contribuenti, senza per nulla garantire l'avvenire delle industrie stesse e quindi la vita, la prosperità e il lavoro delle classi operaie.

CASTAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Dichiaro che voterò contro il disegno di legge. Prima di dire peraltro i motivi per cui darò questo voto, faccio rilevare che stiamo discutendo, anzi votando una legge e faccio delle dichiarazioni nell'assenza del Governo, o quanto meno dei Ministri interessati. Non vi è infatti nè il ministro La Malfa, nè quello dell'Industria, nè quello delle Finanze. In questa vacanza completa del Governo, mi sembra che noi procediamo in modo irregolare. Pertanto, illustre signor Presidente, si potrebbe anche chiedere la sospensiva della nostra discussione.

PRESIDENTE. Prego coloro che in questo momento rappresentano il Governo di far sì che almeno un Ministro partecipi alla seduta. Noto però che la discussione era già da ieri chiusa e si tratta ora solo della votazione non della discussione, cui è necessaria la presenza del Governo.

*(Entrano nell'Aula l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, e l'onorevole Segni, Ministro dell'agricoltura e delle foreste).*

Comunque, poichè vedo entrare nell'Aula gli onorevoli ministri Segni e Vanoni, prego il senatore Castagno di proseguire.

CASTAGNO. Dichiaro quindi il mio voto contrario proprio per le ultime ragioni esposte dal senatore Cappa, e cioè perchè con questo disegno di legge non risolviamo nessuno di quei problemi che sono posti al Paese dalla situazione delle industrie italiane.

Noi procediamo con dei provvedimenti frammentari e dimentichiamo il complesso quadro della crisi della nostra industria: mentre si sta per approvare questo disegno di legge che riguarda prevalentemente due o tre grandi industrie (fra le quali la « Breda » di Milano) che sono in crisi, ci troviamo di fronte ad altri più grandi complessi in altrettanto grave crisi, « Reggiane », « Ansaldo », « Ilva » e quasi tutta la grossa industria metalmeccanica e siderurgica italiana. Non risolviamo il problema, non solo, ma neppure lo poniamo nè ci preoccupiamo della sua vastità e gravità.

Ci preoccupiamo soltanto di liquidare un istituto che, bene o male, aveva incominciato ad agire in qualche modo, diciamo pure in modo incompleto e tale che noi stessi non abbiamo mai potuto approvare; ma, invece di perfezionarlo e di rendere il sistema più razionale ed operante, attraverso un vero e proprio programma di sistemazione della nostra industria, abbiamo lasciato sperperare i miliardi e continuiamo sulla stessa strada senza risolvere, in definitiva, nessun problema. In queste condizioni, quando ci troviamo a dover prospettare al Paese la possibilità di altre e successive liquidazioni, quando abbiamo decine e decine di migliaia di operai che si trovano di fronte alla eventualità, anzi al fatto del licenziamento, per lo smembramento o per il cosiddetto ridimensionamento (cioè lo smantellamento) delle industrie, mentre questi operai stanno lottando per difendere il proprio posto di lavoro, non è pensabile che con questi pannicelli noi possiamo risolvere la situazione industriale del nostro Paese.

Il nostro voto contrario (la mia dichiarazione è fatta anche a nome dei miei amici di Gruppo) vuole essere un monito al Governo e soprattutto alle Assemblee parlamentari: finchè continueremo con questo sistema, avremo la lotta nel Paese, perchè non è ammissibile che gli operai siano buttati fuori dagli stabilimenti e ridotti alla fame, mentre il Governo responsa-

bile si rifiuta di porre allo studio e di risolvere i problemi dell'industria e dell'economia nazionale.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Farò brevissime dichiarazioni. Trovo anzitutto molto strano che in qualunque modo si tenti di riaprire una discussione già conclusa ieri. Gli assenti, sia pure per giustificato motivo, non hanno nessun diritto di violentare quello che è il buon diritto del Senato di proseguire nei suoi lavori secondo il proprio Regolamento.

Detto questo, dichiaro che l'onorevole Cappa ha parlato a suo nome personale, poichè il Gruppo democristiano voterà a favore del progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Regolamento mi dava obbligo di dare la facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

CINGOLANI. Il mio rilievo non era rivolto alla Presidenza.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Devo domandare scusa al Senato se ho chiesto nuovamente la parola: se avessi saputo che si sarebbe presa la parola per dichiarazione di voto, avrei rinunciato a parlare in sede di processo verbale. Ma dopo le dichiarazioni di voto del senatore Cappa e quelle del senatore Cingolani, mi sembra assolutamente necessario che io qui dica le ragioni, seppure in modo succinto, per le quali io e i miei compagni di Gruppo voteremo contro questo progetto di legge.

Non voglio rifare la storia, ma non sarà male ricordare che quando si è parlato di liquidazione del F.I.M., vi è stata una reazione in tutta l'opinione pubblica. Non ho nessun desiderio qui di difendere il F.I.M. come tale, perchè il F.I.M. aveva un difetto fondamentale, quello di essere composto, nella direzione, dagli stessi elementi che dovranno dirigere il Comitato previsto dall'attuale disegno di legge; cioè una commissione di funzionari che spende il denaro pubblico completamente all'infuori di ogni controllo sui criteri direttivi dei finanziamenti. L'opinione pubblica è stata contro la

1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

liquidazione del F.I.M. e con decisione unanime delle Commissioni di finanza e dell'industria della Camera si era trovata una soluzione che portava alla creazione di una commissione direttiva con la rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori.

PRESIDENTE. Onorevole Roveda, lei non faccia la questione di merito.

ROVEDA. Ma sto spiegando le ragioni per cui voterò contro.

PRESIDENTE. Ma se lei fa la storia dei fatti, allora abbiamo una discussione di merito. La richiamo come poco fa ho richiamato il senatore Cappa.

ROVEDA. Ieri io non ero presente alla seduta per impegni derivanti dalla mia funzione di organizzatore, ma il problema fondamentale, sul quale io a nome di una grande organizzazione di lavoratori richiamo l'attenzione del Senato, è che non si riesce a comprendere perchè, mentre si era approvato un accordo per cui si nominava una commissione che avrebbe dovuto controllare l'erogazione di questo danaro, e nella commissione vi erano anche i rappresentanti dei lavoratori, si è poi passati ad una formula di Commissione consultiva la quale non so veramente quale funzione avrebbe, tutto al più quella di mettere la sabbia su quel che ha fatto il Comitato direttivo o la funzione di dire che si è fatto male a spendere in un determinato modo, quando il danaro sia già stato speso. Evidentemente si tratta di un sotterfugio la cui natura non sfugge a nessuno, attraverso il quale si sono voluti perpetuare i difetti che quella organizzazione aveva.

Ora si tratta di spendere una somma rilevante in un momento particolarmente difficile per il settore industriale e non sarebbe stato male che si fosse approfittato di questa occasione per svolgere una larga discussione in materia. Invece si è voluto togliere questa possibilità con la scusa di una urgenza che non c'è, poichè, signor Ministro, l'urgenza non sta nelle 48 ore, mentre, invece, in così breve tempo si poteva affrontare il problema con molta maggiore chiarezza e precisione e i lavoratori interessati all'industria meccanica e le loro famiglie avrebbero potuto sapere perchè si perpetua questa politica di liquidazione e di licen-

ziamenti, di impoverimento delle classi lavoratrici; avrebbero avuto la possibilità di conoscere le ragioni di tutto ciò. Voi siete responsabili di questo inconcepibile indirizzo di smobilitazione industriale e noi voteremo contro la legge. (*Approvazioni dalla sinistra*).

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che dai senatori Locatelli, Musolino, Giua, Spezzano, Voccoli, Maffi, Picchiotti, Grisolia, Castagno, Tamburrano, Troiano, Ferrari, Bei, Farina, Saponi, Casadei, Fabbri, Ravagnan e Palumbo è stato nuovamente richiesto che la votazione finale su questo disegno di legge sia fatta per appello nominale.

Estraggo a sorte pertanto il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Mastino*).

Avverto il Senato che voterà sì chi intende approvare il disegno di legge, che voterà no chi intende respingerlo.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale, cominciando la chiama dal senatore Mastino.

CERMENATI, *Segretario*, fa la chiama.

(*Segue la votazione*).

Rispondono sì i senatori:

Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baracco, Bastianetto, Benedetti Luigi, Bergamini, Bergmann, Bertone, Bisori, Bo, Bocconi, Boeri, Borromeo, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Canevari, Caporali, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Carrara, Casardi, Cemmi, Cerica, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Corbellini,

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, De Luca, De Pietro, Di Rocco, Donati,

Elia,

Falck, Fantoni, Farioli, Fazio, Ferrabino, Filippini, Focaccia, Franza, Fusco,

Galletto, Gasparotto, Gava, Gelmetti, Genco, Gerini, Ghidini, Giardina, Gortani, Grava, Guglielmone,

Italia,

Jacini, Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lavia, Lepore, Lodato, Longoni, Lovera,

Macrelli, Magli, Magri, Malintoppi, Marconcini, Martini, Mazzoni, Medici, Menghi, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Momigliano, Monaldi, Mott,

Ottani,

Page, Panetti, Paratore, Pazzagli, Perini, Persico, Piemonte, Piscitelli,

Raffener, Raja, Reale Vito, Restagno, Ricci Mosè, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Rubinacci, Ruini, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Salvi, Sanmartino, Santero, Santonastaso, Sartori, Schiavone, Silvestrini, Spallicci, Spallino,

Tafuri, Tessitori, Tomè, Tommasini, Tosatti, Toselli, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Variabile, Venditti, Vigiani, Vischia,

Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta.

Rispondono *no* i senatori:

Adinolfi,

Casadei, Castagno, Cermenati,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Ferrari,

Giua, Grisolia,

Locatelli,

Maffi, Merlin Angelina, Molè Salvatore, Molinelli, Musolino,

Nobili,

Palumbo Giuseppina, Picchiotti, Priolo,

Ravagnan, Ristori, Romita, Roveda,

Sapori, Spezzano,

Tamburrano, Tignino, Tonello, Troiano,

Voccoli.

Si astengono i senatori:

Cappa,

Lucifero,

Nitti,

Oggiano,

Ricci Federico,

Zanardi.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere al computo dei voti.

*(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).*

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Votanti	184
Maggioranza	93
Favorevoli	147
Contrari	31
Astenuti	6

*(Il Senato approva).*

#### Sull'ordine dei lavori.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevole Presidente, se il Senato consente, propongo l'inversione dell'ordine del giorno per poter discutere subito il disegno di legge n. 1244, recante le norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Pur essendone molto spiacenti, noi non possiamo acconsentire all'inversione dell'ordine del giorno in questo momento, poiché i Senatori di nostra parte che si interessano della legge-stralcio sono momentaneamente assenti.

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, potremo decidere dopo aver discusso i due disegni di legge all'ordine del giorno di cui è relatore il senatore Bastianetto.

Debbo intanto rilevare che quando si prepara e si annunzia l'ordine del giorno della seduta si dovrebbero segnalare allora alla Presidenza eventuali desideri in merito alla successione nella discussione dei vari disegni di legge.

Capirei la sua proposta se ci fossero motivi insorgenti da un momento all'altro. Siccome però mi sembra una esigenza legittima quella di attendere che possano intervenire nella discussione quei Senatori i quali non pensavano che si sarebbe discusso in questo momento la legge stralcio, credo opportuno far discutere i due disegni di legge n. 1064 e 1221, cui ho accennato.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Debbo osservare che era stato previsto fin da sabato che nella seduta antimeridiana di oggi si sarebbe discussa la legge stralcio, senonchè la mancanza del numero legale nella votazione indetta nella seduta pomeridiana di ieri è stata causa del rinvio al pomeriggio di oggi della votazione stessa.

PRESIDENTE. Per quanto io non abbia avuto alcuna parte nella redazione dell'ordine del giorno, sento il dovere di difendere i miei colleghi della Presidenza, per cui faccio osservare all'onorevole Salomone che prima della legge stralcio vi erano all'ordine del giorno altri sei disegni di legge. Pertanto l'onorevole Salomone non ha alcun motivo di meravigliarsi: mi meraviglio piuttosto io di questo sistema ormai invalso di mettere sotto accusa la Presidenza.

SALOMONE. Desideravo solo spiegare agli avversari che non è una sorpresa, poichè era nelle previsioni che si sarebbe dovuto discutere la legge stralcio stamattina, ma siccome è mancato ieri il numero legale, per forza di cose si è dovuta rimandare la discussione ad oggi.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame del punto secondo dell'ordine del giorno, ma data l'assenza del rappresentante del Ministero degli esteri, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 17,45).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione di redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949 » (1064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione di redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1064.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Mi duole di non vedere il rappresentante del Ministero degli esteri, ma poichè il ministro Vannoni mi ha fatto presente trattarsi di questione di sua competenza, ritengo opportuno proseguire egualmente. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bastianetto.

BASTIANETTO, *relatore*. Il Governo argentino, con suo decreto-legge 20 maggio 1946 ha istituito una nuova imposta, fra l'altro, sui proventi dei noli e posteggi da pagarsi dalle navi battenti bandiera straniera, stabilendo che il 10 per cento lordo dei noli e dei posteggi fosse il profitto netto imponibile ai fini della nuova imposta. Detta legge tuttavia prevede l'esenzione dal nuovo tributo a favore delle navi appartenenti ad imprese costituite in Paesi esteri con i quali, in virtù di accordi o trattati, fosse stabilito o si stabilisse il reciproco esonero del tributo stesso.

La nostra rappresentanza diplomatica ha scambiato con il Governo argentino una nota, che avrete già letto perchè allegata al progetto di legge.

Si tratta ora di dare piena ed intera esecuzione a questo scambio di note. Tutto questo è



vantaggioso, perchè i due Paesi si impegnano in tal modo di evitare reciprocamente la duplicazione dell'imposta dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

Per questi motivi penso che il Senato non possa far altro che approvare questo disegno di legge, che avrà esecuzione fra i due Paesi al fine di operare queste facilitazioni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole relatore ha già sottolineato l'importanza di questo Accordo, il Governo ne raccomanda l'approvazione al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

È approvato lo scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione

dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

(È approvato).

ALLEGATO.

## SCAMBIO DI NOTE

TRA L'ITALIA E L'ARGENTINA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI REDDITI CHE LE IMPRESE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA ITALIANE ED ARGENTINE RITRAGGONO DALL'ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITÀ RISPETTIVAMENTE IN ARGENTINA ED IN ITALIA

Letra D. E. S.

Buenos Aires, abril 12 de 1949.

N. 710

Señor Embajador,

Tengo el honor de dirigirme a V. E. en nombre del Gobierno Argentino, deseoso de evitar la doble imposición de las rentas provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea y con el fin de estimular el tráfico comercial con Italia, para manifestarle lo siguiente:

1. El Gobierno Argentino, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la ley n. 11.682, texto ordenado en 1947, se compromete, bajo condición de reciprocidad, a eximir del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto sobre beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea entre la República Argentina y cualquier otro País, obtenidos por empresas constituidas en Italia.

2. La expresión « ejercicio de la navegación marítima o aérea » significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por propietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador italiano convenga con un fletador argentino, mediante un arrendamiento, que este explotará el servicio, el importe que el fletador argentino pague al armador italiano está comprendido dentro de la exención pactada.

3. Por « empresas constituidas en Italia » se entiende a las personas físicas individuales residentes en dicho País sin domicilio en la República Argentina, que ejerzan el negocio de transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituidas conforme a las leyes de Italia y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Italiano o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá a todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Argentino podrá dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Al expresar a V. E. que la respuesta favorable se considerará como un Convenio entre las Altas Partes Contratantes me complazco en saludarle con las expresiones de mi consideración más distinguida.

A. BRAMUGLIA

A. S. E. el Señor

D. Giustino ARPESANI  
*Embajador Extraordinario  
y Plenipotenciario de Italia*

BUENOS AIRES

N. 159

Buenos Aires, abril 12 de 1949.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a V. E. acusando recibo de su atenta Nota D. E. S. n. 710 del día de la fecha cuyo texto es el siguiente:

« Tengo el honor de dirigirme a V. E. en nombre del Gobierno Argentino, deseoso de evitar la doble imposición de las rentas provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea y con el fin de estimular el tráfico comercial con Italia, para manifestarle lo siguiente:

1. El Gobierno Argentino, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la ley n. 11.682, texto ordenado en 1947, se compromete, bajo condición de reciprocidad, a eximir del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto sobre beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea entre la República Argentina y cualquier otro País, obtenidos por empresas constituidas en Italia.

2. La expresión «ejercicio de la navegación marítima o aérea» significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por propietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador italiano convenga con un fletador argentino, mediante un arrendamiento, que este explotará el servicio, el importe que el fletador argentino pague al armador italiano está comprendido dentro de la exención pactada.

3. Por «empresas constituidas en Italia» se entiende a las personas físicas individuales residentes en dicho País sin domicilio en la República Argentina, que ejerzan el negocio de transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituidas conforme a las leyes de Italia y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Italiano o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá a todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Argentino podrá dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Al expresar a V. E. que la respuesta favorable se considerará como un Convenio entre las Altas Partes Contratantes me complazco en saludarle con las expresiones de mi consideración más distinguida ».

Al comunicar a V. E. el acuerdo del Gobierno de Italia con los términos de la nota transcripta, deseo hacer presente a V. E. que:

1. El Gobierno de Italia, en uso de las atribuciones que le confieren las leyes constitucionales de la Nación, se compromete a eximir del impuesto a la renta y de todo otro impuesto sobre los beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea entre Italia y cualquier otro País, obtenidos por empresas constituidas en la República Argentina.

2. La expresión «ejercicio de la navegación marítima o aérea» significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por propietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador argentino convenga con un fletador italiano mediante un arrendamiento, que este explotará el servicio, el importe que el fletador italiano pague al armador argentino está comprendido dentro de la exención pactada.

3 Por «empresas constituidas en la República Argentina» se entiende a las personas físicas, individuales residentes en dicho País sin domicilio en Italia, que ejerzan el negocio del transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituidas conforme a las leyes de la República Argentina y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Argentino o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Italiano podrá dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Aprovecho la oportunidad para expresar a V. E. las seguridades de mi consideración más distinguida.

G. ARPESANI.

A. S. E.

el Doctor Juan Attilio BRAMUGLIA  
*Ministro de Relaciones Exteriores y Culto*

BUENOS AIRES

*Traduzione*

Lettera D. E. S.  
N. 710

Buenos Aires, 12 aprile 1949.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi a V. E. a nome del Governo Argentino, desideroso di evitare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea e allo scopo di stimolare il traffico commerciale con l'Italia, per comunicarle quanto appresso:

1. - Il Governo Argentino, in uso delle attribuzioni che gli accorda l'articolo 10 della legge n. 11682, testo riordinato nel 1947, si impegna a condizione di reciprocità, ad esentare dall'imposta sui redditi e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra la Repubblica Argentina e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite in Italia.

6. - L'espressione « esercizio della navigazione marittima o aerea » significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore italiano conceda ad un noleggiatore argentino con contratto di locazione, l'esercizio del servizio, l'importo che il noleggiatore argentino corrisponda all'armatore italiano gode dell'esenzione menzionata.

3. - Per « imprese costituite in Italia » si intendono le persone fisiche, individuali residenti in detto Paese, non aventi domicilio nella Repubblica Argentina, che svolgano l'attività del trasporto marittimo o aereo nonchè le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio italiano. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo effettuato dallo Stato italiano o da Società in cui esso abbia parte.

4. - L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Argentino potrà abrogarla in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi.

Nel comunicare a V. E. che la risposta favorevole si considererà come un accordo tra le Alte Parti Contraenti, mi è grato rinnovarle l'assicurazione della mia più distinta considerazione.

A. BRAMUGLIA.

A. S. E. il Signor

Dott. Giustino ARPESANI  
*Ambasciatore Straordinario*  
*e Plenipotenziario d'Italia*

BUENOS AIRES

*Traduzione*

N. 159

Buenos Aires, 12 aprile 1949.

Signor Ministro,

ho l'onore di rivolgermi a V. E. accusando ricevuta della Sua cortese Nota D.E.S. n. 710 in data odierna, il cui testo è il seguente:

«Ho l'onore di rivolgermi a V. E. a nome del Governo Argentino, desideroso di evitare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea e allo scopo di stimolare il traffico commerciale con l'Italia, per comunicarle quanto appresso:

1. - Il Governo Argentino, in uso delle attribuzioni che gli accorda l'articolo 10 della legge n. 11.682, testo riordinato nel 1947, si impegna a condizione di reciprocità, ad esentare dall'imposta sui redditi e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra la Repubblica Argentina e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite in Italia.

2. - L'espressione «esercizio della navigazione marittima o aerea» significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore italiano conceda ad un noleggiatore argentino con contratto di locazione, l'esercizio del servizio, l'importo che il noleggiatore argentino corrisponda all'armatore italiano gode dell'esenzione menzionata.

3. - Per «imprese costituite in Italia» si intendono le persone fisiche individuali residenti in detto Paese, non aventi domicilio nella Repubblica Argentina, che svolgano l'attività del trasporto marittimo o aereo nonchè le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio italiano. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo effettuato dallo Stato italiano o da Società in cui esso abbia parte.

4. - L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Argentino potrà abrogarla in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi.

Nel comunicare a V. E. che la risposta favorevole si considererà come un accordo tra le Alte Parti Contraenti, mi è grato rinnovarle l'assicurazione della mia più distinta considerazione ».

Nel comunicare a V. E. l'accordo del Governo Italiano circa i termini della Nota su riportata, desidero far presente a V. E. che:

1. - Il Governo Italiano, in uso delle attribuzioni che gli accordano le leggi costituzionali della Nazione, si impegna ad esentare dall'imposta sul reddito e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra l'Italia e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite nella Repubblica Argentina.

2. — L'espressione « esercizio della navigazione marittima o aerea » significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore argentino conceda ad un noleggiatore con contratto di locazione, l'esercizio del servizio, l'importo che il noleggiatore italiano corrisponda all'armatore argentino gode dell'esenzione menzionata.

3. — Per « imprese costituite nella Repubblica Argentina », si intendono le persone fisiche individuali residenti in detto Paese non aventi domicilio in Italia, che svolgano l'attività del trasporto marittimo o aereo e le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi della Repubblica Argentina con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio argentino. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo realizzato dallo Stato argentino o da Società nelle quali esso abbia parte.

4. — L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Italiano potrà abrogarla in qualsiasi momento, con un preavviso di 6 mesi.

Colgo l'occasione per rinnovare a V. E. le assicurazioni della mia più distinta considerazione.

ARPESANI.

Sua Eccellenza

Dott. Juan Atilio BRAMUGLIA  
*Ministro degli Affari Esteri e del Culto*

BUENOS AIRES

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
**« Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946 » (1221) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1221.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bastianetto.

BASTIANETTO, *relatore*. Gli onorevoli colleghi avranno già letto la relazione che ho presentato su questo disegno di legge. Mi preme tuttavia di dare un'idea sia pure sintetica dell'importanza di questo provvedimento.

La Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, così detta dell'oppio, fu approvata in Italia con la legge del 26 gennaio 1933, n. 130. Recentemente l'O.N.U. ha portato alcune modifiche alla Convenzione del 1931, in vista soprattutto di nuove droghe che sono in circolazione. Lo Stato italiano quindi non poteva non aderire al nuovo protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, sebbene l'Italia non faccia parte dell'O.N.U. Il protocollo che è sottoposto al riconoscimento di questa legge italiana prevede le droghe non contemplate nella convenzione del 13 luglio 1931. L'organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.), quando vengono denunciate queste nuove droghe, deve denunciarle all'O.N.U. Le decisioni relative vengono poi riconosciute dagli Stati. Osservo pure che le disposizioni di questo Protocollo non riguardano determinate

qualità di oppio, come l'oppio grezzo e l'oppio medicinale. Comunque da parte del Governo italiano è doveroso l'aggiornamento con questa legge soprattutto in relazione alla legge del 1933.

Per queste ragioni la Commissione propone che il Senato approvi la legge.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Ho chiesto la parola non per oppormi a questo disegno di legge, poichè qualsiasi proposta si faccia in merito alla limitazione degli stupefacenti è degna di approvazione. Però intendo fare una osservazione: questo disegno di legge non è completo in quanto il disegno di legge che fu approvato nel 1933 portava un elenco di tutte le sostanze che avevano un'azione stupefacente, mentre questo disegno di legge non porta alcun richiamo ad esse; quindi non sappiamo quali siano le droghe che vengono considerate come stupefacenti, nè i composti che debbono essere esclusi. Cito un caso: la simpamina che ora viene largamente usata. Secondo alcuni essa è uno stupefacente ed anch'io sarei favorevole alla limitazione del suo impiego, mentre probabilmente con questo disegno di legge si consente l'impiego della simpamina. Quindi pregherei la Commissione degli affari esteri che, allorchè si tratta di problemi che interessano la medicina e l'igiene, si rivolga alla Commissione d'igiene affinchè questa possa dare i chiarimenti necessari e noi votare le leggi con coscienza.

Io confesso francamente che l'esclusione che si fa in questo disegno di legge dell'oppio grezzo e delle foglie di coca mi lascia perplesso, perchè per me l'oppio grezzo può essere manipolato ed adoperato come stupefacente. Quindi, ripeto, io voterò a favore di questo disegno di legge, ma prego la Commissione degli esteri che in altri simili casi chieda il parere delle Commissioni competenti.

BASTIANETTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANETTO, *relatore*. La preoccupazione del senatore Giua è stata anche la preoccupazione del relatore. Io infatti ho avuto la pazienza di trovare il protocollo del 1931, approvato con la legge del 1933 dove l'elenco dei medicinali è esattamente nel paragrafo 2 gruppo 1,

articoli 1 e 2. Nella Convenzione che abbiamo qui sott'occhio, che è stata distribuita a tutti i senatori, alla lettera a) del numero 2 c'è il richiamo a tale paragrafo in maniera che, sia il protocollo che la Convenzione, rispondono proprio alla preoccupazione del senatore Giua. Non solo, ma potrebbe esservi in un domani la probabilità e la possibilità che nella scienza medica e nella chimica si facciano altre scoperte, in materia di stupefacenti, allora viene lasciata la porta aperta anche per questa eventualità. Pertanto l'Organizzazione mondiale della sanità, appena le perverrà la denuncia di qualche nuova scoperta in materia, la trasmette a sua volta alla competente organizzazione dell'O.N.U.

La preoccupazione quindi del collega senatore Giua trova già risposta esauriente nello stesso protocollo che noi veniamo ad approvare con questa legge.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Tutto quel che ha detto il collega Bastianetto è giusto ed io lo sottoscrivo in pieno; però, a mio avviso, sarebbe bene che si sentisse in proposito anche la Commissione di igiene e sanità del Senato.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere sul disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato il Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente all'articolo 6 del Protocollo.

(È approvato).

**PROTOCOLE PLAÇANT SOUS CONTROLE INTERNATIONAL CERTAINES  
DROGUES NON VISÉES PAR LA CONVENTION DU 13 JUILLET 1931  
POUR LIMITER LA FABRICATION ET RÉGLÉMENTER LA DISTRIBUTION  
DES STUPÉFIANTS, AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ A LAKE SUCCESS  
LE 11 DÉCEMBRE 1946**

**PRÉAMBULE**

Les États parties au présent Protocole,

Considérant que les progrès réalisés par la chimie et la pharmacologie modernes ont amené la découverte de drogues, notamment de drogues synthétiques, susceptibles d'engendrer la toxicomanie, mais non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946,

Désirant compléter les dispositions de cette Convention et placer sous contrôle tant ces drogues que les préparations qui en sont faites et les mélanges qui en contiennent, de façon à limiter par voie d'accord international leur fabrication aux besoins légitimes du monde pour les usages médicaux et scientifiques et réglementer leur distribution,

Convaincus de l'importance qu'il y a à ce que cet accord international soit universellement appliqué et entre en vigueur le plus tôt possible,

Ont décidé d'établir un Protocole à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

**CHAPITRE I. — CONTRÔLE**

**ARTICLE PREMIER.**

1. Tout État partie au présent Protocole, qui considère qu'une drogue utilisée ou pouvant être utilisée pour des besoins médicaux ou scientifiques, et à laquelle la Convention du 13 juillet 1931 ne s'applique pas, est susceptible de provoquer des abus du même genre et de produire des effets de nature aussi nuisible que les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, de ladite Convention, en avisera la Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en lui transmettant tous les renseignements documentaires dont il dispose; le Secrétaire général communiquera immédiatement cette notification et les renseignements transmis aux autres États parties au présent Protocole, ainsi qu'à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. Si l'Organisation Mondiale de la Santé constate que la drogue en question est susceptible d'engendrer la toxicomanie ou d'être transformée en un produit susceptible d'engendrer la toxicomanie, elle indiquera si l'on doit appliquer à cet drogue:

a) Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, groupe I, de cette Convention; ou

b) le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiés à l'article premier, paragraphe 2, groupe II, de cette Convention.

3. Toutes conclusions ou autres décisions prisés conformément au paragraphe précédent seront portées sans délai à la connaissance du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les communiquera immédiatement à tous les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies et aux États non membres parties à ce Protocole, ainsi qu'à la Commission des stupéfiants et au Comité central permanent.

4. Dès réception de la communication du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiant une décision prise en vertu du paragraphe 2, alinéas a) ou b) ci-dessus, les États parties à ce Protocole appliqueront à la drogue en question le régime approprié établi par la Convention de 1931.

#### ARTICLE 2.

La Commission des stupéfiants, à réception de la notification du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, communiquée en vertu du paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article premier du présente Protocole, examinera aussitôt que possible si les mesures applicables aux drogues comprises dans l'article premier, paragraphe 2, groupe I, de la Convention de 1931 doivent s'appliquer provisoirement à la drogue en question, en attendant la réception des conclusions de l'Organisation Mondiale de la Santé sur ladite drogue. Si la Commission des stupéfiants décide que de telles mesures doivent être appliquées provisoirement, cette décision sera communiquée sans délai par le Secrétaire général dell'Organisation des Nations Unies aux États parties au présent Protocole, à l'Organisation Mondiale de la Santé et au Comité central permanent lesdites mesures seront alors appliquées provisoirement à la drogue en question.

#### ARTICLE 3.

Les conclusions et décisions prises en vertu de l'article premier ou de l'article 2 du présent Protocole peuvent être modifiées compte tenu de l'expérience acquise et conformément à la procédure établie dans le présent chapitre.

### CHAPITRE II. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

#### ARTICLE 4.

Le présent Protocole n'est pas applicable à l'opium brut, à l'opium médicinal, à la feuille de coca ou chanvre indien, tels qu'ils sont définis à l'article premier de la Convention internationale concernant les drogues nuisibles signée à Genève le 19 février 1925, non plus qu'à l'opium préparé, tel qu'il est défini au chapitre II de la Convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23 janvier 1912.

## ARTICLE 5.

Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, restera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Membres des Nations Unies et de tous les États non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil économique et social.

2. Chacun des États pourra;

a) Signer sans réserve concernant l'acceptation;

b) Signer sous réserve d'acceptation et accepter ultérieurement; ou

c) Accepter.

L'acceptation sera effective du fait qu'un instrument d'acceptation aura été déposé entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

## ARTICLE 6.

Le présent Protocole entrera en vigueur après l'expiration d'un délai de trente jours à compter du jour où il aura signé sans réserve ou accepté comme il est prévu à l'article 5 par un minimum de vingt-cinq États comprenant cinq des États suivants: Chine, États-Unis d'Amérique, France, — Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie.

## ARTICLE 7.

Tout État qui aura signé sans réserve concernant l'acceptation, ou qui l'aura accepté comme il est prévu à l'article 5, sera considéré comme partie à ce Protocole dès son entrée en vigueur ou à l'expiration des trente jours suivant la date de cette signature ou de cette acceptation à condition que le Protocole soit alors entré en vigueur.

## ARTICLE 8.

Tout État, lors de la signature ou du dépôt de son instrument formel d'acceptation, ou à n'importe quelle date ultérieure, peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le champ d'application du présent Protocole s'étend à tout ou partie de territoires qu'il représente sur le plan international, et le présent Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du trentième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

## ARTICLE 9.

À l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole tout État partie au présent Protocole peut, en son propre nom, ou au nom de tel ou tels des territoires qu'il représente sur le plan international,

dénoncer ce Protocole par un instrument écrit déposé auprès, du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Cette dénonciation, si elle est reçue par le Secrétaire général le 1<sup>er</sup> juillet d'une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet, le 1<sup>er</sup> janvier de l'année suivante, et, si elle est reçue après le 1<sup>er</sup> juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1<sup>er</sup> juillet de l'année suivante ou antérieurement à cette date.

#### ARTICLE 10.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Membres des Nations Unies et aux États non membres mentionnés aux articles 5 et 6, toutes les signatures et acceptations reçues aux termes de ces articles et il les avisera de toutes les notifications reçues aux termes des articles 8 et 9.

#### ARTICLE 11.

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.

FAIT à Paris, le 19 novembre mil neuf cent quarante-huit, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres mentionnés aux articles 5 et 6.

<i>Pour l'Afghanistan:</i>	19 novembre 1948
DAUD	
<i>Pour l'Argentine: ad referendum</i>	19 novembre 1948
COROMINAS.	
<i>Pour l'Australie:</i>	19 novembre 1948
BEASLEY.	
<i>Pour le Royaume de Belgique: ad referendum</i>	19 novembre 1948
LANGENHOVE.	
<i>Pour la Bolivie: ad referendum</i>	19 novembre 1948
A. COSTA DU RELS	
<i>Pour le Brésil: ad referendum</i>	19 novembre 1948
AUSTREGESILO DE ATHAYDE.	
<i>Pour l'Union Birmane: Subject to acceptance by the Burma Parliament</i>	19 novembre 1948
MYA SEIN.	
<i>Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie:</i>	19 novembre 1948
K. V. Kisselev.	
<i>Pour le Canada:</i>	19 novembre 1948
RALPH MAYBANK.	

---

<i>Pour le Chili: ad referendum</i>	19 novembre 1948
H. SANTA CRUZ.	
<i>Pour la Chine:</i>	19 novembre 1948
P. C. CHANG.	
<i>Pour la Colombie: ad referendum</i>	19 novembre 1948
R. URDANETA ARBELAEZ.	
<i>Pour Costa-Rica: ad referendum</i>	19 novembre 1948
ALBERTO F. CANAS.	
<i>Pour la Tchécoslovaquie: ad referendum</i>	19 novembre 1948
A. HOFFMEISTER.	
<i>Pour le Danemark: ad referendum</i>	19 novembre 1948
J. C. W. KRUSE.	
<i>Pour la République Dominicaine: ad referendum</i>	19 novembre 1948
JOAQUIN E. BALAGUER.	
<i>Pour l'Equateur: ad referendum</i>	19 novembre 1948
JORGE CARRERA ANDRADE.	
<i>Pour le Salvador: ad referendum</i>	19 novembre 1948
HECTOR DAVID CASTRO.	
<i>Pour la France: ad referendum</i>	19 novembre 1948
PIERRE SCHNEITER.	
<i>Pour la Grèce: sous réserve de ratification</i>	7 décembre 1948
TSALDARIS.	
<i>Pour le Guatemala: ad referendum</i>	19 novembre 1948
E. MUÑOZ MEANY.	
<i>Pour le Honduras: ad referendum</i>	19 novembre 1948
TIBURCIO CARIAS.	
<i>Pour l'Inde: ad referendum</i>	19 novembre 1948
LAKSHMI PANDIT.	
<i>Pour le Liban:</i>	19 novembre 1948
CHARLES MALIK.	
<i>Pour le Libéria: ad referendum</i>	19 novembre 1948
HENRY F. COOPER.	
<i>Pour le Grand-Duché de Luxembourg sous</i>	19 novembre 1948
<i>réserve d'acceptation</i>	
ALBERT CALMES.	
<i>Pour le Mexique:</i>	19 novembre 1949
LUIS PADILLA NERVO.	
<i>Pour le Royaume des Pays-Bas ad referendum</i>	
J. H. VAN ROYEN.	19 novembre 1948
<i>Pour la Nouvelle Zélande:</i>	19 novembre 1948
JAMES THORN.	

1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

<i>Pour le Nicaragua:</i> ad referendum GUILLERMO SEVILLA SACASA.	19 novembre 1948
<i>Pour le Royaume de Norvège:</i> subyeet to ratifi- cation FINN MOE .	19 novembre 1948
<i>Pour le Panama:</i> ad referendum RICARDO ALFARO.	19 novembre 1948
<i>Pour le Paraguay:</i> ad referendum CESAR R. ACOSTA.	19 novembre 1948
<i>Pour le Pérou</i> ad referendum F. BERCKEMEYZR.	19 novembre 1948
<i>Pour l'Arabie Saoudite:</i> AMIR FAISAL AL SAUD.	19 novembre 1948
<i>Pour la Turquie:</i> sous réserve d'acceptation SELIM SARPER.	19 novembre 1948
<i>Pour la République Socialiste Soviétique</i> <i>d'Ukraine:</i> sous réserve d'acceptation DIMITRI MANUILSKI.	19 novembre 1948
<i>Pour l'Union des Républiques Socialistes So-</i> <i>viétiques:</i> A. BOGOMOLOV.	19 novembre 1948
<i>Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et</i> <i>d'Irlande du Nord.</i> P. C. GORDON WALKER.	19 novembre 1948
<i>Pour les États Unis d'Amérique:</i> subject to approval including all territories for the foreign relatives of which it is responsible WILLIAM L. THOP.	19 novembre 1948
<i>Pour le Venezuela:</i> ad referendum CARLOS EDUARDO STOLK.	19 novembre 1948
<i>Pour la Yougoslavie:</i> ad referendum JOZA VILFAN.	19 novembre 1948
<i>Pour l'Albanie:</i> ad referendum THEODOR HEBA.	19 novembre 1948
<i>Pour le Liechtenstein:</i> sous réserve d'acceptation PHILIPPE ZUTTER.	19 novembre 1948
<i>Pour Monaco:</i> MAURICE LOZE.	19 novembre 1948
<i>Pour Saint-Marin:</i> ad referendum A. DONATI.	19 novembre 1948
<i>Pour la Suisse:</i> sous réserve d'acceptation PHILIPPE ZUTTER.	19 novembre 1948
<i>Pour la Roumanie:</i> ad referendum MIHAIL DRAGOMIRESCU.	19 novembre 1948

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di domande di autorizzazione a procedere.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Faccio presente al Senato e alla Presidenza che, per quel che riguarda le prime due autorizzazioni a procedere in giudizio, quelle contro il senatore Colombi ed il senatore Allegato, la maggioranza e la minoranza della Commissione sono d'accordo nel chiedere di rinviarle alla seduta di martedì, a causa dell'impedimento ad intervenire dei due relatori di minoranza.

GAVINA. Io proporrei che l'esame di tutte le domande di autorizzazione a procedere fosse rinviato a martedì.

MANCINI. Proporrei di rinviare le domande di autorizzazione a procedere alla seduta di mercoledì 25, perchè il 17 noi socialisti siamo impegnati nella riunione del Comitato centrale; è una preghiera che rivolgo al Senato.

TESSITORI. Il 25 c'è a Napoli il Congresso dell'Associazione dei Comuni e molti di noi saranno impegnati in questa riunione, perciò proporrei di rimandare la discussione di queste domande di autorizzazione a procedere al 27.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che questa discussione avrà luogo venerdì 27.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Chiedo che, anzichè al punto IV, si passi al punto V dell'ordine del giorno. Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

Esaurita la discussione generale, passeremo a quella degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

La determinazione dei territori stessi sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.

Sull'articolo 1 sono stati presentati parecchi emendamenti. Il primo, dei senatori Montagnani e Spezzano, tende a sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Nelle regioni della Sicilia, Campania, Abruzzi e Molise, Lazio e Toscana, nonché nei comprensori di bonifica delle altre regioni, la grande proprietà terriera privata è sottoposta ai limiti, ai vincoli ed agli obblighi previsti dalla presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, come ella sa, io ho presentato, insieme al senatore Montagnani, anche sei articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 1. Preferirei discutere le proposte di modificazione tutte assieme, tanto più che molte parti di questi emendamenti

sono state già illustrate nel corso della discussione generale.

**PRESIDENTE.** Osservo, onorevole Spezzano, che i suoi emendamenti toccano due argomenti diversi, cioè la questione della determinazione delle zone di applicazione della legge e quella del limite permanente della proprietà terriera privata. La prego quindi di svolgere distintamente i suoi emendamenti.

**SPEZZANO.** Illustro allora l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, da me presentato insieme al senatore Montagnani.

Noi riteniamo necessario questo emendamento perchè ci pare quanto mai pericoloso, prima ancora che incostituzionale, delegare al Governo la facoltà di scegliere i territori dove la legge dovrà trovare applicazione. Le critiche all'articolo 1 del disegno di legge governativo sono state fatte non solo da parte nostra, ma, specie per quanto riguarda l'aspetto costituzionale, dagli onorevoli Jacini, De Luca, Pallastrelli, tutti della maggioranza, nonchè dall'onorevole Tripepi. Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno Ruini, l'emendamento nostro diventa del tutto indispensabile. Secondo quanto nell'ordine del giorno Ruini è stato specificato, questa legge, in definitiva, troverebbe applicazione semplicemente nei territori simili a quelli oggetto della legge per la colonizzazione della Sila e territori jonici contermini, restringendosi così al massimo il campo d'applicazione della legge.

Il nostro emendamento mira invece a dare alla legge applicazione in quelle regioni che erano state indicate nel progetto generale di riforma fondiaria, cioè nel disegno di legge n. 977, e che costituiscono su per giù la zona B. La maggioranza non dovrebbe avere motivi per opporsi a questa nostra specificazione, tanto più che si è partiti dal presupposto di poter espropriare circa 700 mila ettari di terra, lo stesso quantitativo indicato nel progetto generale di riforma fondiaria, il che lascia supporre che il Governo abbia avuto, per lo meno prima dell'approvazione dell'ordine del giorno Ruini, l'intenzione di applicare questa legge nella zona B.

Ritengo, pertanto, che i colleghi non trovino ostacoli e difficoltà ad accettare la nostra precisazione.

**SALOMONE, relatore di maggioranza.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SALOMONE, relatore di maggioranza.** La maggioranza della Commissione, a mio mezzo, si è già intrattenuta ampiamente sulla questione, e cioè sulla inopportunità che sia detto nell'articolo 1 quali sono le zone in cui la legge si deve applicare. Sia nella relazione, sia durante la discussione generale, sia attraverso l'ordine del giorno Ruini, sia attraverso le dichiarazioni del Ministro, si sono indicate le zone in cui si ritiene debba essere applicata la legge. Si capisce che sono tutti criteri orientativi, perchè il Governo, per la delega da noi concessa, potrà eventualmente applicare la legge in altre zone, qualora queste siano di tipo latifondistico e simile a quello della zona di applicazione della legge per la Sila. Il concetto fondamentale, infatti, di questo provvedimento è di applicare la legge per la Sila a tutti quei territori d'Italia che si trovino nelle medesime condizioni.

Quindi la maggioranza della Commissione manifesta parere contrario all'accettazione dell'emendamento Spezzano, sostitutivo della dizione dell'articolo 1.

**SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Aderisco all'opinione della maggioranza della Commissione e chiedo al Senato di respingere l'emendamento Spezzano.

La questione è stata già trattata in sede di discussione generale: è stato precisato il significato dell'articolo 1 e, come guida indicativa di questo, è stato accettato l'ordine del giorno Ruini; è stato anche chiarito con molta precisazione da vari oratori come la delega chiesta non sia affatto anticostituzionale, sia che venga concepita come una vera e propria delega legislativa, sia che venga concepita come precisazione di una facoltà già attinente al Governo.

In quanto alla determinazione dei comprensori, ripeto quello che è stato detto: la formula dell'articolo 1 è una formula che adotta per la loro determinazione il concetto della trasformazione fondiaria ed agraria. La discussione su questa interpretazione è stata così ampia che è inutile che noi ci soffermiamo in una elencazione tassativa che modifica essenzialmente, e non solo perchè ne deriva la mancanza di delega, l'articolo 1 della legge, e tutta la impostazione

della legge, che è concepita come estensione della legge per la Sila e deve trovare applicazione in territori aventi le caratteristiche descritte nell'articolo 1, per cui, a titolo di chiarificazione e indicazione, ho accettato l'ordine del giorno Ruini.

Insisto quindi nel pregare il Senato perchè voglia respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Spezzano e voglia invece approvare il testo dell'articolo 1 quale fu approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dei senatori Spezzano e Montagnani, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Dal senatore De Luca sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma, aggiungere, in fine, le parole: " di tipo latifondistico "; o, in via subordinata, le altre: " di cui alla allegata tabella A " ».

Prego il senatore De Luca di svolgere prima il secondo emendamento, presentato in via subordinata in quanto esso è di contenuto più ampio.

DE LUCA. Il Presidente ha ragione: tuttavia ritengo che qui non sia più il caso di subordinare o di preordinare perchè, dopo le ampie, recise e decise assicurazioni del Ministro, che di questo articolo egli farà quell'uso che è precisato nelle parole da me adoperate per l'emendamento, dopo che, anche attraverso l'ordine del giorno Ruini, è stata accettata dal Ministro la precisazione che mi premeva, non ho più alcuna ragione di insistere nè sul primo, nè sul secondo emendamento, sottolineando ancora una volta che le parole « di tipo latifondistico » debbono essere sottintese, nel senso che la legge deve essere applicata solo a territori di tipo latifondistico. Dichiaro, pertanto, di ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Dal senatore Nobili è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo primo:

« Per delegazione che si concede con la presente legge, entro il 30 giugno 1951, con decreti

aventi valore di legge ordinaria, la determinazione dei territori stessi sarà fatta dal Governo, sentite le Amministrazioni regionali, o, dove queste non siano state costituite, quelle provinciali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Nobili.

NOBILI. Svolgerò brevemente l'emendamento da me presentato al secondo comma dell'articolo 1. Partecipare alla discussione degli articoli importa per me superamento dei motivi di opposizione sollevati contro questo disegno da tutti i settori di questa Assemblea: non già nel senso che ciascuno di essi non avesse per sé un contenuto apprezzabile, ma perchè, votato il passaggio agli articoli, la visione realistica della situazione deve far considerare questo disegno come approvato almeno in via di massima, onde a noi non resta che cercare di migliorarlo, emendandolo, per quanto possibile, nel rispetto della sua fisionomia.

Esso non realizza certamente la riforma di struttura cui noi aspiriamo — e il collega Milillo lo ha dimostrato — ma che era impossibile attendere da un Governo che è e non può non essere, deterministicamente, se non il comitato di affari della borghesia nel momento in cui le masse proletarie dei campi, danneggiate e avvilitate dalla guerra, premono e incalzano per conseguire le garanzie alla vita e per diminuire le distanze sociali.

D'altra parte, sia il relatore che il Ministro hanno fatto chiaramente intendere che questo disegno non deve essere considerato come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza: onde, così affermato il metodo della pianificazione della espropriazione, bonifica, trasformazione e redistribuzione delle terre ai contadini, diventa dovere di tutti partecipare allo sforzo per il miglioramento del progetto; perchè in ogni proposta può essere il germe di una buona idea.

Questo mio primo emendamento si appoggia alla doglianza che parecchi colleghi hanno sollevato, e che è stata ripresa testè dal collega Spezzano, relativamente al potere incontrollato attribuito al Governo nella determinazione dei territori di applicazione della legge. Il correttivo che il secondo comma dell'articolo primo del disegno di legge ha escogitato è quello del preventivo parere delle Amministrazioni re-

gionali, dove siano costituite. Ma ciò può avvenire solo per la Sicilia, per la Sardegna, per la Val d'Aosta e per la Venezia Tridentina, che si trovano in regime di autonomia speciale; mentre per tutte le altre regioni le Amministrazioni regionali non esistono e non si sa se esisteranno mai. Adunque, per esse anche questo correttivo verrà a mancare e si creerà, fra l'altro, a disdoro della legge, uno stato di disparità nel territorio nazionale. Come rimediare?

Mi sono domandato, anche in rapporto a una convinzione da tempo in me radicata, a proposito della quale ho pure rivolto un'interpellanza al Ministro dell'interno, se, nelle more della riforma costituzionale, non sia intanto il caso di attribuire, in via preparatoria, alle Amministrazioni provinciali le attribuzioni delle Regioni. Le Province sono infatti enti autarchici, riconosciuti come tali dalla Costituzione; sono necessariamente enti di decentramento burocratico, amministrativo e normativo rispetto alle stesse Regioni e hanno, per implicito, nel rispettivo territorio, le stesse funzioni attribuite alle Regioni dalla Costituzione.

Perchè dunque non potrebbero le Province, che sono fra l'altro indicate dalla legge Bonomi e — mi pare — dalla stessa legge del 1884 ad esprimere parere sulle domande rivolte al Ministero dei lavori pubblici per derivazione di acque pubbliche per produzione di energia elettrica, perchè — dicevo — non potrebbero le Province dar parere sulle zone della propria circoscrizione più particolarmente indicate per espropriazioni terriere agli scopi di bonifica, trasformazione e redistribuzione delle terre, perseguiti dalla presente legge, quando questa le indicasse e le richiedesse all'uopo? Si tratta di un puro e semplice potere consultivo, che non esorbiterebbe nè dalla vigente legge comunale e provinciale, nè dalla Costituzione, che considera la Provincia organo complementare di decentramento delle attribuzioni della Regione anche per la materia agraria.

Nè si obietti che alle Province mancherebbe la competenza richiesta dalla natura della consultazione: non sarebbero amministratori degni di sedere nel Consiglio quelli che non

conoscessero le caratteristiche più salienti del proprio territorio provinciale e delle singole parti di esso. E, indipendentemente da ciò, alla Provincia sarebbe sempre dato di rafforzare il proprio convincimento con l'avviso del proprio Consorzio agrario e delle associazioni agrarie ed economiche e degli istituti di istruzione agraria della propria circoscrizione.

Non pare pertanto che esistano serie ed oneste ragioni d'impedimento all'accettazione dell'emendamento da me proposto da parte della Commissione e del Governo: il parere delle Amministrazioni provinciali, dato da sole o dalle rappresentanze riunite di esse nell'ambito della Regione, dovrebbe essere considerato perfettamente equipollente a quello delle Amministrazioni regionali, sia dal punto di vista dell'autorità, della competenza e del senso della responsabilità, sia dal punto di vista dell'ossequio agli ordinamenti politici amministrativi, sia da quello dell'aderenza allo spirito del disegno di legge. E, comunque, se ciò non paresse, il Governo sarebbe pur sempre, moralmente, giuridicamente e politicamente tenuto a indicare altri organi per l'espressione del parere, tecnicamente ed economicamente indispensabile e che, evidentemente, non potrà essere dato da quelli inesistenti indicati dalla legge.

Che il Governo anche se si proponga di avere mani libere e via aperta in questa materia è più che comprensibile; ma non può essere ammesso che, in spregio alle legittime pretese di controllo dei suoi poteri in materia, che vengono da questa parte, si risponda con disposizioni beffarde, con offerta di pareri attribuiti ad organismi che non hanno ancora se non « un nome vano senza soggetto ». E non insisto sulla più mortificante considerazione che deriverebbe dal trattamento di inferiorità che la legge creerebbe ai cittadini delle regioni che non hanno fatto riserve sulla costituzione unitaria dello Stato, rispetto a quelli delle altre che hanno imposto la propria autonomia speciale.

A me pare che, se non si tratta di un espediente politico, ed io voglio assolutamente escluderlo, il Governo non possa avere ragione di rifiutare un correttivo come quello proposto con il mio emendamento. A parte che la

sostituzione del parere delle Amministrazioni provinciali a quello delle Amministrazioni regionali, in funzione vicariante, non modifica sostanzialmente il pensiero del disegno di legge, il Governo sarà sollevato da molte responsabilità quando se ne sarà munito anche per i territori nei quali le Regioni non sono state ancora costituite; e, se non erro, sono tutte.

Concludendo, non so come il Governo potrebbe respingere questo emendamento, che serve a rendere operante la garanzia del parere offerta col secondo comma dell'articolo 1, senza dare adito al sospetto che l'offerta sia stata fatta per mera lustra; tanto più che in sede di discussione generale relatore e Ministro si sono affaticati ad assicurare che in sede di discussione degli articoli non si sarebbero rifiutate le ragionevoli intese. E tuttavia il dubbio è legittimo, perchè nel campo della maggioranza si vocifera che si sia dato l'ordine di respingere qualsiasi emendamento, da qualunque parte proposto. Se ciò fosse vero, sarebbe onesto farcelo officiosamente capire. « *Id-dio v'insegni come* ». Quanto meno, ciò ci permetterebbe di rinunciare anche al tentativo di emendare la legge, non potendo piacere a nessuno — io penso — di servire da zimbello a chicchessia.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La differenza è chiara fra le Amministrazioni regionali e quelle provinciali. L'organo Regione ha un potere normativo e quindi s'intende perchè se ne chieda il parere. Non si può chiedere il parere delle Amministrazioni provinciali perchè esse hanno soltanto potere amministrativo. Se noi pensiamo che le Amministrazioni provinciali si occupano della viabilità, dei folli e dei figli illegittimi, mi pare che sarebbe fuor di luogo dover richiedere qui il parere di questi organi che non sono attrezzati per poterlo dare efficientemente.

Perciò la maggioranza della Commissione si oppone all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Nobili.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario anch'io a questo emendamento.

La competenza della Regione in materia di agricoltura è ben diversa dalla competenza delle Provincie. Non abbiamo due organi dello stesso tipo con diversa circoscrizione territoriale, ma abbiamo organi di tipo assolutamente differente. È perciò che si richiede il parere delle Regioni, ma non quello delle Provincie. L'obbligo di sentire le Amministrazioni regionali non era previsto nel progetto governativo, ma è stato introdotto dalla Camera dei deputati proprio per il carattere della Regione, che non è semplice ente di decentramento.

Concludendo, mi sembra giusto che si stabilisca l'obbligo di chiedere il parere delle Regioni, tanto più che sono già costituite alcune Regioni a statuto speciale. Non mi pare affatto giustificata la proposta del senatore Nobili, anche perchè le Provincie non hanno amministrazioni elette, ma nominate dal Governo. Sono contrario, quindi, all'emendamento per motivi non formali, ma sostanziali.

PRESIDENTE. Domando al senatore Nobili se insiste nel suo emendamento.

NOBILI. Insisto e osservo che il dubbio che ho manifestato poc'anzi circa la premeditata intenzione della maggioranza di respingere *a priori* ogni emendamento si fa certezza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 presentato dal senatore Nobili, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue ora un emendamento dei senatori Montagnani e Spezzano, tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-bis.

La proprietà privata della terra è limitata ad un massimo di cento ettari di estensione.

In relazione alle caratteristiche economico-agrarie locali, il limite predetto può, con provvedimento legislativo dell'Assemblea regionale, essere ridotto per singole zone o regioni agrarie, in nessun caso al di sotto dei cinquanta ettari.

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. Ritengo inutile illustrare quest'emendamento, che è già stato ampiamente svolto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione ed il Governo di esprimere il loro parere in proposito.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Per le dichiarazioni già fatte in sede di discussione generale, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento in esame.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Confermo quanto ho già detto: sono contrario anch'io all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo dei senatori Montagnani e Spezzano, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dal Governo, nè dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue ancora un emendamento dei senatori Montagnani e Spezzano, tendente ad aggiungere il seguente articolo:

#### Art. 1-ter.

Ai contadini senza terra o con poca terra, singoli o associati, è assicurato il possesso permanente delle terre eccedenti il limite di cui all'articolo 1-bis, secondo le norme seguenti:

Il possesso permanente delle terre coltivate da contadini in forza di contratti agrari di qualsiasi tipo, o in applicazione delle norme sulla concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, è trasferito, in misura non eccedente l'impiego del lavoro della famiglia, agli attuali coltivatori mediante conversione in enfiteusi dei contratti e delle concessioni.

Il possesso permanente delle altre terre disponibili è trasferito, mediante assegnazione in enfiteusi, ai contadini non contemplati dal precedente comma, o che, avendo ricevuto terra

in forza del comma suddetto, o possedendone per altro titolo, non dispongano di terre sufficienti all'impiego del lavoro della famiglia.

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

Faccio presente però all'onorevole presentatore che la forma di questo emendamento dovrà essere modificata, in quanto nell'articolo 1-ter, è specificamente richiamato l'articolo 1-bis testè respinto.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, il nostro emendamento è davvero completo e soddisfa le esigenze di una vera riforma fondiaria. Noi riteniamo che non possa pensarsi ad una riforma fondiaria omettendo il presupposto indispensabile di assicurare il possesso delle terre ai contadini che già l'hanno. Non sono idee peregrine, queste: le abbiamo già sostenute in sede di discussione generale e discutendo la legge sulla Sila, e, per la verità, sia dal relatore di maggioranza, sia dalla Commissione, sia dal signor Ministro, abbiamo avuto sempre assicurazioni che coloro che hanno già il possesso delle terre non saranno disturbati nel loro possesso. Non abbiamo motivo per non avere fiducia nelle parole del Ministro e nelle parole dei componenti la Commissione. Qui siamo però in sede legislativa e più che le parole valgono gli articoli della legge. Pertanto vorremmo che quello che è il pensiero del Ministro e della Commissione venisse tradotto in una specifica norma di legge, norma che noi abbiamo formulata nell'articolo 1-ter.

Che la nostra richiesta sia giusta emerge non solo dal fatto che essa è condivisa dai rappresentanti della maggioranza e dallo stesso Ministro, quanto dal fatto che tutta la tradizione italiana ci dice che in ogni provvedimento preso in materia di agricoltura, si è sempre iniziato con il legittimare il possesso dei contadini che già si trovavano sulle terre. Insisto pertanto perchè questo concetto venga inserito in una precisa norma di legge.

Nell'articolo 1-ter, da me formulato, ritorna il concetto dell'enfiteusi, e non starò qui a ripetere quanto al riguardo è stato detto. Mi interesso della cosa semplicemente perchè l'onorevole Salomone, relatore di maggioranza, al quale l'onorevole Ministro ha fatto eco, mi ha smentito quando io affermavo che Barracco

Alfonso avrebbe avuto, a titolo di indennizzo, 366 milioni. Con una interruzione ho cercato di dire che quanto si affermava da parte avversaria non era esatto, ma non potevo, in quella occasione, dare elementi più precisi. Prendo lo spunto da questa discussione per precisare che Barracco Alfonso per l'esproprio nel comune di Isola Capo Rizzuto avrà 300.965.000 lire, che Barracco Alfonso per Ceiccio avrà 17.600.000 lire, che Barracco Alfonso per Spezzano della Sila avrà 12.030.000 lire, che Barracco Alfonso per Pedace avrà un milione e 300 mila lire, che Barracco Alfonso per Santa Severina avrà 10 milioni, che Barracco Alfonso per Belvedere Spinello avrà 68 milioni. E poichè la società Sciovia non è altro che una società fittizia in mano di Barracco Alfonso, questa Sciovia per il territorio di Cutro avrà 115 milioni e 100 mila lire.

Il collega Salomone e, se crede, l'onorevole Ministro potrebbero benissimo sommare queste cifre per vedere a quanto si arriva. L'onorevole Medici mi guarda di sott'occhio ed io gli dico subito che non ho parlato solo di Barracco Alfonso; sono andato a vedere il resoconto e risulta che ho parlato dei Barracco, e siccome mi piace precisare, aggiungo che gli altri Barracco avranno per alcune proprietà del comune di Cutro 50 milioni, per altre proprietà dello stesso Comune 180 milioni, per il comune di Belcastro 25 milioni e per il comune di Aprigliano 8 milioni. L'onorevole Medici che scrive le cifre le sommerà e dirà se ha ragione il senatore Spezzano o se sono stati, per lo meno, imprudenti coloro che hanno cercato di smentirmi.

CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Se l'onorevole Presidente permette, vorrei svolgere ora il mio articolo aggiuntivo 1-septies poichè, se fosse respinto l'articolo 1-ter, con il quale esso è collegato, il mio emendamento sarebbe precluso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti che svolgerà il seguente emendamento aggiuntivo:

#### Art. 1-septies.

Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo assegnato in enfiteusi è determinato secondo le norme del catasto per l'accertamento

del beneficio fondiario lordo, e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo.

CERRUTI. Con l'articolo 1-ter si intende sancire il principio che i contratti a concessione che sono in atto vengano convertiti in enfiteusi e, all'ultimo comma dell'emendamento stesso, si stabilisce di estendere l'istituto di cui trattasi anche alle altre terre ancora disponibili. Infatti l'emendamento suona in questi termini: « Il possesso permanente delle altre terre disponibili è trasferito, mediante assegnazione in enfiteusi, ai contadini non contemplati dal precedente comma, o che avendo ricevuto terra in forza del comma suddetto, o possedendone per altro titolo, non dispongano di terre sufficienti all'impiego del lavoro della famiglia ».

In merito al contenuto giuridico del contratto di enfiteusi ed ai suoi sviluppi e riflessi nel campo della riforma fondiaria in esame, si è parlato alquanto in questa Assemblea in sede di discussione generale e perciò non credo sia il caso ch'io debba aggiungere altro a quello che è già stato svolto così esaurientemente.

Per ciò che interessa il canone complessivo, che, in ultima analisi, è di certo la parte fondamentale dell'emendamento in parola, debbo convenire che si è parecchio equivocato. Ripeto ancora che la nostra proposta non è stata interpretata secondo i precisi criteri su cui essa si regge, criteri che sono successivamente ed in modo chiaro specificati nell'emendamento 1-septies, in cui si tratta del canone che l'enfiteuta dovrebbe pagare al concedente. È certo che la questione del canone complessivo (canone e quota capitale) assume la massima importanza. Noi, riferendoci a questo tipo di contratto, non abbiamo voluto intendere di far ricorso ad una enfiteusi da concordarsi così fra le parti su un mercato libero, bensì ad una enfiteusi coatta, anzi, ad una enfiteusi non solo coatta, ma esattamente caratterizzata da un canone predeterminato. Quale dovrebbe essere questo canone? Anche qui parlerò solo per sommi capi, perchè non voglio ripetere tutto il lungo

ragionamento matematico che ho già svolto in sede di discussione generale allo scopo di rispondere alle argomentazioni a suo tempo avanzate in proposito dal collega professor Medici. Il canone, che secondo la nostra proposta è dovuto dal contadino al proprietario per il fondo che gli viene assegnato in enfiteusi, dev'essere determinato secondo le norme seguite dal Catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo. Però non si ammette che questo canone annuo possa comunque essere superiore all'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi. Sembrerà magari pleonastico che da parte nostra si affermi prima che detto canone annuo debba essere determinato secondo le norme del Catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo, ed in seguito ch'esso non possa superare il reddito dominicale, inquantochè quest'ultimo è ne più nè meno che il beneficio fondiario lordo che il Catasto determina. Invece si tratta proprio di una questione di principio. Infatti, siccome ci sono molti Comuni in cui sussistono manifeste sperequazioni, noi con la dizione suddetta facciamo sì che resti una porta aperta per gli eventuali ricorsi e le opportune correzioni. Comunque, al massimo, il canone deve essere ragguagliato al reddito dominicale censuario del fondo così com'esso è all'inizio della costituzione dell'enfiteusi. E siccome questa enfiteusi verrebbe costituita attualmente, ciò significa che il canone lordo corrisponde al reddito dominicale di oggi, e cioè a quello della revisione 1937-39, moltiplicato per dodici. Da questo canone lordo bisogna poi detrarre gli oneri che fanno carico all'enfiteuta, in luogo e vece del proprietario.

Concludendo, in sede di discussione generale ho specificato ed ho anche dimostrato col calcolo che per i seminativi di prima classe l'annualità trentennale complessiva corrispondente all'enfiteusi (canone e quota di capitalizzazione della somma di riscatto) è il 60 per cento nei confronti della annualità per il pagamento del prezzo di vendita che questo progetto di legge contempla, ma per le terre peggiori, vale a dire proprio quelle su cui, in linea di massima, verrà ad operare la riforma, essa risulta addirittura la quinta parte della seconda. Ecco dov'è la sostanza del-

l'emendamento: fare in modo che attraverso una particolare forma di contratto, vantaggioso sotto tutti gli aspetti presenti e futuri, i contadini possano assicurarsi la proprietà della terra pagando un canone tenuissimo ed accantonare poi nei momenti migliori, e cioè quando essi saranno meno oberati dalle spese, la quota di capitalizzazione per poter disporre, dopo trent'anni (come ho ipotizzato per analogia nell'esempio generale) della somma occorrente per il riscatto del fondo. Insomma, questo emendamento è stato compilato per andare incontro alle scarsissime risorse dei contadini poveri. Ecco tutto.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Io potrei rimettermi a quanto detto nella discussione generale. Soltanto per un riguardo ai presentatori dell'emendamento dirò poche parole e dirò precisamente che la prima parte dell'emendamento Montagnani-Spezzano, relativa ai criteri di assegnazione, fu già oggetto di altre critiche durante la discussione della legge per la Sila. Il presentatore dell'emendamento, se non vado errato, fu allora l'onorevole Milillo, a cui indicai le ragioni per le quali non era possibile accettare l'emendamento. I criteri sono già fissati nell'articolo 16 della legge silana. Secondo essi, si fa l'assegnazione a tutti coloro che si trovano sulla terra e che abbiano i requisiti di essere lavoratori della terra, di non essere proprietari e di essere riconosciuti dall'Ispettorato agrario. Quindi io non posso far altro che riferirmi alle ragioni esposte ampiamente da una parte e dall'altra e alla conclusione cui è arrivata la Commissione, di essere cioè contraria all'emendamento.

Per quel che riguarda la seconda parte dell'emendamento Montagnani-Spezzano, ne abbiamo discusso tanto, e durante la legge per la Sila e durante la discussione generale su questo disegno di legge, che farei torto agli onorevoli colleghi se insistessi nell'esprimere quale è il parere della Commissione.

Anche per quel che riguarda le ragioni dell'onorevole Cerruti, il quale vorrebbe incoraggiare il Senato a votare per l'enfiteusi, a prescindere da quanto già detto, che non risponde



alla realtà economica, noi ci opponiamo all'enfiteusi per altre ragioni che non sono di natura economica.

Per quel che riguarda poi i calcoli aritmetici dell'onorevole Spezzano, non posso entrare adesso in merito discutendo di questa questione, che non ha niente a che fare con quella che è l'espropriazione di Barracco ed altri. Dico e ripeto soltanto che, se si sono dati 200-300-800 milioni, mettiamo anche un miliardo, al signor Barracco e ad altri, si sono dati perchè è stata espropriata altrettanta terra, per la quale è stata corrisposta una indennità che, in media, non supera le 50 mila lire ad ettaro. Quindi, se si toglie ai proprietari la terra (e noi abbiamo fissato il concetto che ai proprietari la terra si toglie, ma che se ne dà anche un certo indennizzo) è giusto che si diano loro indennità corrispondenti.

La Commissione chiede quindi il rigetto dell'emendamento dell'onorevole Spezzano.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli emendamenti 1-ter e 1-septies non sono tanto emendamenti al disegno di legge in esame quanto alla legge per la Sila, perchè il sistema d'assegnazione e quello di vendita delle terre espropriate non è modificato dal presente provvedimento, nel quale ci si richiama alla legge silana. A parte questo rilievo, nel merito debbo fare le seguenti osservazioni, limitandole al massimo, peraltro, perchè l'argomento è stato discusso già ampiamente pochi mesi or sono.

Per quanto riguarda il sistema d'assegnazione delle terre, sono state fatte ripetute dichiarazioni sia in occasione della discussione della legge per la Sila che del presente dibattito. Ma passare dagli affidamenti dati circa la permanenza nelle terre espropriate di coloro che attualmente le occupano, all'affermazione legislativa che tutti coloro che sono sulla terra a titolo precario — anche avendo altre terre, come non si nasconde nell'articolo 1-ter — hanno diritto all'assegnazione, mi pare che non sia accettabile. Noi vogliamo dare infatti la terra a contadini, non a gente che, magari, utilizza, come a noi risulta, l'opera di altri contadini, facendo non dico il capitalista, ma l'intermediario fra il lavoro e la produzione.

Il secondo punto contenuto nell'articolo 1-ter è quello relativo all'enfiteusi. Su questo punto la discussione è stata fatta tante volte, amplissimamente, e agli argomenti contrari noi abbiamo opposto la tesi della vendita, sia pure rateale, in modo che ad un certo momento si dia luogo definitivamente all'acquisto della proprietà da parte dell'assegnatario. L'enfiteusi, infatti, offre due gravissimi pericoli, per i quali il possesso non è mai nè sicuro, nè definitivo. Questi due pericoli che derivano dall'ordinamento attuale della legge sono: la devoluzione e la prelazione. Si tratta di due norme stabilite dal Codice civile: per la prima il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico in caso di mancato pagamento del canone da parte dello enfiteuta; per la seconda, in casi di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente può esercitare il diritto di prelazione, di modo che si rende possibile il riformarsi di quelle unità fondiari che noi con l'attuale disegno di legge vogliamo rompere. Riteniamo pertanto controproducente l'istituto dell'enfiteusi.

In secondo luogo — senza ritornare a tutti i dettagli e a tutti i calcoli che sono già stati fatti altre volte — mi basta una affermazione dell'onorevole Cerruti, il quale ha detto che per il seminativo il canone enfiteutico è pari al 60 per cento di quello che risulta dalla nostra legge. Mi contento di questa affermazione, per quanto potrei dimostrare che non è nemmeno esatta. Ma, perchè diventi proprietario, è necessario che il contadino paghi inoltre una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Quindi, il minor canone di cui ha parlato il senatore Cerruti non è che una illusione.

Il senatore Cerruti, inoltre, è arrivato alla conclusione che il canone enfiteutico annuo rappresenta il 60 per cento dell'annualità per il pagamento del prezzo di vendita ragguagliando il canone enfiteutico al reddito catastale anteguerra moltiplicato per dodici, mentre in realtà, attraverso quattro disposizioni di legge oggi si tratta di un reddito, da un punto di vista fiscale, aumentato di 24 volte. E allora l'opinione che l'enfiteusi sia per il contadino più vantaggiosa della compra-vendita non è fondata. Comunque non voglio ritornare su questi argomenti, sui quali il Senato si è già intrattenuto.

Concludendo, confermo la mia opposizione, sia per ragioni economiche, sia per ragioni politiche, agli articoli aggiuntivi 1-ter e 1-septies, dei quali chiedo la reiezione.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Vorrei fare una proposta conciliativa.

Il signor Ministro ed il relatore di maggioranza, in definitiva, hanno ripetuto che, in linea di massima, coloro che si trovano sulla terra in base a regolare contratto oppure in base a regolare concessione, qualora abbiano tanta terra da poter essere coltivata da essi assegnatari e dalle proprie famiglie, continueranno a mantenere la terra. Il mio emendamento parla proprio di contratti agrari, di applicazione delle norme sulle concessioni di terre incolte ed insufficientemente coltivate e di misura non eccedente l'impiego del lavoro di famiglia. Siamo, dunque, d'accordo nella sostanza col Ministro. Dichiaro perciò di essere disposto ad arrivare alla formulazione che meglio piace ai colleghi della maggioranza ed al Ministro, perchè questi concetti siano approvati. Non mi pare sufficiente la norma dell'articolo 16 della legge per la Sila, per cui, se il Ministro e la maggioranza della Commissione consentono, si potrebbe formulare un testo di comune accordo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come ho precedentemente dichiarato, quanto viene richiesto dal senatore Spezzano costituisce già, in linea di massima, il criterio di azione degli organi preposti all'attuazione della legge sulla Sila. Non è possibile, però, ripeto, tradurre tale criterio pratico in una tassativa norma di legge.

PRESIDENTE. Domando al senatore Spezzano se insiste nell'emendamento.

SPEZZANO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1-ter, proposto dai senatori Montagnani e Spezzano, con la sostituzione delle parole « eccedenti il limite di cui all'articolo 1-bis » con le altre « espropriate ai sensi della presente legge ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

In seguito all'esito di questa votazione, l'emendamento aggiuntivo del senatore Cerruti (articolo 1-septies) è decaduto.

È egualmente decaduto, perchè collegato con l'articolo 1-ter, l'articolo aggiuntivo 1-quater proposto dai senatori Montagnani e Spezzano. Esso era così concepito:

« Le terre non suscettibili, ad opera di contadini singoli o associati, di conveniente utilizzazione o di conveniente trasformazione a coltura agraria, e per tali motivi non assunte in enfiteusi dai contadini, entrano a far parte del Demanio forestale dello Stato, ai fini del rimboschimento, della costituzione di prati e pascoli alberati o del miglioramento pascoli ».

Segue un altro emendamento aggiuntivo dei senatori Spezzano e Montagnani, del seguente tenore:

#### Art. 1-quinquies.

Ai fini della protezione idrogeologica, la utilizzazione delle terre boschive o pascolive accessorie di terreni a coltura agraria è disciplinata dall'Ispettorato regionale delle foreste di concerto con l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

SPEZZANO. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione ed il Governo di esprimere il loro parere su quest'emendamento.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1-quinquies non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Montagnani e Spezzano hanno ancora proposto di aggiungere il seguente articolo:

#### Art. 1-sexies.

Ove le esigenze della produzione o l'esistenza di impianti e servizi comuni impongono unitarietà nella gestione del fondo totalmente o

parzialmente assegnato in enfiteusi, provvede il Consiglio di azienda costituito tra gli interessati.

Questa proposta di modificazione, però, deve considerarsi decaduta in seguito alla reiezione dell'articolo 1-ter.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

#### Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonché dell'ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi dell'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

A questo articolo 2 è stato presentato, a firma dei senatori Spezzano e Ravagnan, un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« Il compito di provvedere all'attuazione della presente legge è affidato agli Enti regionali per la riforma agraria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spezzano.

SPEZZANO. Se permette, onorevole Presidente, svolgerò contemporaneamente anche gli emendamenti aggiuntivi proposti come articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.

PRESIDENTE. Sta bene. Do allora lettura degli articoli aggiuntivi presentati dal senatore Spezzano insieme al senatore Ravagnan:

#### Art. 2-bis.

Gli Enti sono amministrati da un Consiglio di amministrazione composta da un presidente e da due vice presidenti nominati dal Presidente della Regione sentita la Giunta regionale, da dodici membri di cui cinque in rappresentanza dei lavoratori della terra, cinque in rap-

presentanza dei coltivatori diretti, dei piccoli e medi proprietari e imprenditori agricoli e dei tecnici, e due in rappresentanza delle cooperative agricole, nominati dal Presidente della Regione su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e cooperativistiche.

Ove la Regione non sia ancora costituita, la presidenza e le due vicepresidenze dell'Ente sono affidate, rispettivamente, all'ispettore agrario compartimentale, all'ispettore regionale delle foreste e ad un ispettore provinciale dell'agricoltura nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste spetta altresì la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente, designati come è indicato al primo comma.

#### Art. 2-ter.

Al Presidente dell'Ente appartengono i poteri di rappresentanza dell'Ente.

Il Presidente non potrà far parte di Consigli di amministrazione o di collegi sindacali di società ed enti a carattere industriale o finanziario, nè prestare agli stessi consulenza di qualsiasi tipo.

Il direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 2-quater.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli Enti. I bilanci preventivi sono sottoposti all'approvazione del Ministero, sentita la Giunta regionale ove la Regione sia stata costituita.

Il coordinamento dell'attività degli Enti è affidato all'Opera nazionale combattenti.

#### Art. 2-quinquies.

In deroga alle disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 250, concernenti le funzioni attribuite all'Opera per la valorizzazione della Sila, spetta agli Enti il compito di assistere i contadini, singoli o associati, nella progettazione ed esecuzione della trasformazione fondiaria ed agraria e nell'esercizio dell'agricoltura, di promuovere la costituzione di Consorzi di bonifica e di irrigazione, di istituire e gestire aziende sperimentali e modello e centri di meccanizzazione agricola, ed in generale di intra-

prendere e realizzare le iniziative e gli interventi tendenti ad assicurare il razionale sfruttamento del suolo e l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai contadini ed alle loro associazioni.

Art. 2-series.

Nei territori di cui all'articolo 1 i Consorzi di bonifica e di irrigazione sono retti da un Commissario, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e assistito da una Consulta eletta, con voto *pro capite*, dai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari del comprensorio.

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. Rilevo che durante la discussione di questa legge di tutto ci si è occupati, dimenticando però gli organi amministrativi, mentre discussioni vive ed animate a questo proposito si ebbero quando si è trattato della legge per la Sila e per i territori jonici contermini. Si proponeva allora l'Opera nazionale combattenti ed i colleghi ricorderanno la lunga discussione al riguardo. Ora il non avere discusso in questa legge un argomento così delicato non significa che l'argomento non abbia importanza e non meriti un attento esame. All'uopo abbiamo proposto gli emendamenti che ora svolgo.

Noi intendiamo che il compito di provvedere all'attuazione della presente legge sia affidato agli Enti regionali per la riforma fondiaria e precisiamo comè gli stessi Enti debbano essere amministrati, prevedendo anche il caso in cui la Regione non sia ancora costituita. Noi chiediamo, in omaggio ai più modesti ed elementari principi di democrazia, che facciano parte dell'amministrazione degli Enti i rappresentanti dei lavoratori. Simile richiesta abbiamo fatto quando si è discussa la legge per la Sila, ma essa è stata rigettata. Simile richiesta abbiamo fatto quando si è discussa la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno ed essa è stata accettata tramite un ordine del giorno. Ma l'accettazione è stata solo formale. L'ordine del giorno ha avuto la sorte di tutti gli ordini del giorno. E così, nella realizzazione pratica, i rappresentanti dei lavoratori non sono entrati nel Consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno. Poco fa abbiamo sentito

la discussione per il F.I.M., dove i rappresentanti dei lavoratori non hanno trovato ingresso.

Noi riteniamo che i rappresentanti dei lavoratori non debbano essere tenuti lontani da una materia così delicata ed importante, che li riguarda direttamente. Noi sappiamo che i contadini, per la legge silana, hanno costituito (ed è una esperienza della quale vorremmo facessero tesoro tutti i colleghi) i Comitati contadini, i quali comunicano all'Ente Sila i nomi di coloro che hanno diritto all'assegnazione della terra; e fino ad oggi l'Ente Sila è stato costretto, quando ha voluto fare qualcosa di serio e di concreto, a copiare il sistema del Comitato dei contadini o a tenere conto delle segnalazioni del Comitato stesso.

La cosa appare ancora più grave e condannevole, quando si pensa che, mentre i contadini, cioè coloro nell'interesse dei quali dite che è stata fatta la legge, vengono esclusi dalla partecipazione alla vita dell'ente, ne vengono nominati amministratori gli agrari e i loro più fedeli ed agguerriti rappresentanti.

Onorevole Ministro, lei sa meglio di me che fanno parte, per esempio, dell'Ente Sila, il rappresentante della Confagricoltura, dr. Caputo, e il segretario della Federazione della Democrazia cristiana, dottor Spasari. Ora, perchè questi debbono fare parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente Sila, mentre ne vengono tenuti lontani i contadini? Gli effetti di una simile inqualificabile ingiustizia, chiara manifestazione del peggiore settarismo, sono noti: viene espropriata la terra dei Barracco e dei Berlingieri, ma non vengono espropriate le proprietà di quei tali che fanno parte del Consiglio di amministrazione o dei loro parenti, amici e comparì. Ora, signor Ministro è evidente che se facessero parte del Consiglio di amministrazione degli Enti i contadini o i loro rappresentanti, non si verificherebbe quello che si sta verificando e che io non definisco perchè la definizione mi costringerebbe ad usare termini poco parlamentari.

Negli altri emendamenti che abbiamo presentati, il senatore Ravagnan ed io prevediamo anche la questione dei Consorzi di bonifica, sostenendo una tesi condivisa dall'onorevole Medici, che insieme con me ha firmato un ordine del giorno in una seduta della Commissione di agricoltura, dall'onorevole Salomone e dallo

stesso Ministro che, in sede di discussione del bilancio, ha ripetuto più di una volta che l'amministrazione dei Consorzi di bonifica deve essere modificata. Fa anche comodo sapere il parere del Serpieri, che fin dal 1938 sostiene gli stessi principi. Non sappiamo quali sono le eccezioni che ci vengono opposte e cioè che questa modifica non si può far subito e che, comunque, esula da questa legge. Ma sono cavilli, per cui noi vi diciamo: nominate dei commissari ed eleggete delle consulte accanto ad essi. Fate in modo tale che tutti gli enti che devono dare applicazione a questa legge non siano orti chiusi, nei quali trovano posto solo gli amici del Governo e i gerarchi provinciali.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario tanto all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, quanto a tutta la serie degli articoli aggiuntivi presentati dai senatori Spezzano e Ravagnan.

Si rinnova qui la discussione che è stata fatta per l'organizzazione dell'Ente Sila durante la discussione della legge. Il Consiglio di amministrazione dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in base all'articolo 13 della legge silana, è composto di 12 membri, tra i quali sono anche i rappresentanti della classe agricola, i rappresentanti delle organizzazioni agricole.

SPEZZANO. Quali sarebbero?

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Non ricordo i nomi dei singoli rappresentanti delle organizzazioni, ma posso dire che sono rappresentate anche le organizzazioni agricole. In ogni modo, onorevole Spezzano, a proposito della legge per la Sila — perchè qui si fanno critiche all'organizzazione dell'Ente Sila — potrò ampiamente rispondere in altra sede, ma le dico fin da adesso, a proposito delle espropriazioni, che si sono fatte le espropriazioni più grosse e che le espropriazioni continueranno, perchè il termine delle proposte scadrà il 20 novembre, per cui avremo agio, in sede di Commissione, di esaminare tutti i piani di espropriazione che saranno fatti e non si farà eccezione ingiusta per nessuno. Di questo l'onorevole Spezzano può essere sicuro.

Per quel che riguarda i commissari dei consorzi, è questo un argomento che esamineremo

in altra sede, quando si dovrà disciplinare l'organizzazione dei consorzi; non lo possiamo fare in questa sede.

A proposito della vigilanza del Ministero dell'agricoltura, che forma oggetto dell'emendamento 2-*quater*, ricordo che tale vigilanza viene già esercitata ed in maniera rigorosa.

Per quello che riguarda l'articolo 2-*quinquies*, c'è la disposizione della legge per la Sila, che viene applicata anche nelle zone similari a quelle di attuazione della legge silana. L'articolo 22 di tale legge stabilisce infatti: « L'Opera, per l'attuazione dei suoi compiti, deve organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per gli assegnatari. Deve promuovere, incoraggiare ed organizzare corsi speciali gratuiti di istruzione professionale, attività o centri di meccanica agraria ». Quindi, per quanto era possibile, i suggerimenti dell'onorevole Spezzano furono già accolti in sede di approvazione della legge per la Sila.

Del resto, della organizzazione noi abbiamo discusso e il Senato — non dico che ci sia un giudicato, ma c'è già un pronunciato — ha detto, con l'approvazione a grandissima maggioranza dei principi fondamentali della legge sulla Sila, la sua opinione in rapporto alla organizzazione e, pure essendo apprezzabile la costanza dell'onorevole Spezzano nel rinnovare i suoi inviti perchè noi ci adeguiamo al suo pensiero, la Commissione, per quanto dolente, non può che essere contraria a questi emendamenti da lui presentati.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le osservazioni dell'onorevole Spezzano partono anche da due osservazioni di fatto, che io vorrei brevemente esaminare.

Espropriazione dei territori silani: io pregherei il senatore Spezzano di precisare le sue osservazioni al riguardo. In ogni modo, ricordo che c'è una Commissione interparlamentare la quale ha tutto il diritto di rivolgersi al Ministro dell'agricoltura per fare le sue osservazioni. Inoltre, le espropriazioni non sono finite: questo è molto chiaro. C'è un termine, fino al 20 novembre, per la pubblicazione dei piani di espropriazione; solo dopo di allora le osservazioni potranno essere perfettamente legittime.

In quanto al merito degli emendamenti proposti dal senatore Spezzano, osservo che si ritorna su una vecchia questione, cioè sulla organizzazione degli enti; ed è curioso che, mentre per i consorzi di bonifica l'articolo 2-*sexies* propone una gestione autoritaria, dall'alto, con un commissario ministeriale, per gli enti della riforma l'onorevole Spezzano vuole invece una amministrazione democratica. Insomma, io capisco che lei, senatore Spezzano, sia sempre democratico o sempre autoritario, ma questa distinzione la capisco poco.

SPEZZANO. È per venirle incontro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora osservo semplicemente questo: dei consorzi di bonifica ci occuperemo in altra sede perchè non è questo il momento di discuterne; in quanto agli enti di riforma, io scelgo la formula che lei ha proposta per i consorzi di bonifica.

Quanto alle questioni di dettaglio, qui ci sarebbero molte discussioni da fare, che io voglio risparmiare. La sostanza è questa: se si vuole che la legge abbia una esecuzione rapida, se si vuole una rapida attuazione della riforma, bisogna convincersi che gli enti con grandi consigli di amministrazione non sono adatti.

Quindi io chiedo che il Senato voglia mantenere, anche per questi enti, l'organizzazione che è già stata data all'Opera per la valorizzazione della Sila.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dai senatori Spezzano e Ravagnan, di cui ho già dato lettura, non approvato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

In seguito all'esito di questa votazione si intendono decaduti gli articoli aggiuntivi da 2-*bis* a 2-*sexies* proposti anch'essi dai senatori Spezzano e Ravagnan.

Vi è ancora un emendamento del senatore Nobili, del seguente tenore:

« Nel primo comma, dopo le parole: " della presente legge " aggiungere le altre: " sentito il parere del Consiglio dell'economia nazionale " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Nobili.

NOBILI. Anche l'articolo 2 del disegno di legge contempla una delega legislativa al Governo della Repubblica e anche questa delega è sfornita della garanzia di qualsiasi parere. Si tratta della emanazione delle « norme per la istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonchè dell'ente autonomo del Flumendosa..... »; norme che dovranno coordinare la struttura e l'amministrazione di tali enti al sistema dell'ordinamento democratico dello Stato, a quello della sua Amministrazione e ai controlli rivolti a garantirne il retto funzionamento. Può il Parlamento spogliarsi incondizionatamente di ogni ingerenza al riguardo, e anche della garanzia di un preventivo parere da parte dell'organo più particolarmente indicato, dopo essersi spogliato del diritto di legiferare nella delicata materia?

Io penso che nessuno possa avere dubbi, senza confondere la questione di fiducia con lo spirito di fazione. Anzitutto qui si tratterebbe di fiducia politica che non può confondersi con quella personale e, indipendentemente da ciò, ci sono delle regole dalle quali non si può decampare: e sono quelle che delimitano le sfere di competenza dei singoli Poteri, quelle che impongono una disciplina alla contabilità dello Stato, quelle che controllano l'erogazione dei mezzi che i contribuenti pongono a sua disposizione. Si potrebbe fare questione di incostituzionalità, e questioni del genere furono in casi analoghi sollevate sotto lo stesso regime monarchico. Non sembra dunque eccessivo chiedere, almeno, la garanzia che un parere specificamente idoneo preceda la emanazione delle norme in oggetto. Io sono stato incerto se proporre che esso sia demandato al Consiglio di Stato o non piuttosto all'istituendo Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Non occorre un lungo travaglio del mio spirito per appigliarmi a questa ultima soluzione. Ho così indicato nel mio emendamento come l'organo più idoneo a dare il parere sia il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. So bene che esso, al pari delle Regioni, non esiste ancora; ma so pure che il disegno di legge per la sua istituzione, reclamata dalla Costituzione, è da tempo all'ordine del giorno delle nostre discussioni.

La *mens* di questo emendamento è la stessa di quello precedente. Dopo la delega legislativa di cui all'articolo primo, qui all'articolo secondo altra se ne propone per dettare le norme per l'istituzione degli enti di bonifica; così come nel secondo comma dell'articolo 6 si troverà la delega per dettare le norme processuali per il ricorso di cui al primo comma dell'articolo stesso. E altre deleghe contengono altri articoli, per modo che, per effetto di questa legge, il Parlamento si spoglierà dei diritti e dei doveri più delicati.

Qui, onorevole Paratore, si tratta di dettare norme per l'istituzione di enti che maneggeranno ed impegneranno le finanze dello Stato. La istituzione di un controllo preventivo, quale è quello che io propongo da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per emanare norme che impegnino al rispetto della legge sulla contabilità dello Stato e alla più gelosa vigilanza sul modo di impiego del denaro, viene dunque a mancare completamente.

La questione di fiducia non può bastare a sottrarre al Parlamento i suoi poteri; essa può impegnare la maggioranza, ma, come questione politica, non impegna menomamente l'opposizione, la quale ha e conserva sempre i diritti che dalla Costituzione e dal Regolamento derivano al Parlamento. Questo rifiuto della opposizione all'invito a una manifestazione di fiducia non costituisce una diminuzione della fiducia che ciascun membro del Governo può personalmente meritare. Esso è e vuole essere la manifestazione del proposito di difendere col Parlamento la Costituzione, i diritti dell'opposizione, la libertà di ogni parlamentare.

Io non ho alcuna difficoltà a riconoscere a ciascun membro del Governo la mia personale fiducia; ma tale fiducia sento di non poter ciecamente estendere agli organi ignoti dei quali esso si varrà per l'esercizio di tutte le deleghe che *contra jus* esso viene strappando al Parlamento. Le persone del Governo non possono disimpegnare direttamente i compiti bene o male loro delegati, i quali sono svolti da organi che, o per incapacità o per disattenzione o per tutte quelle circostanze accidentali che trascinano all'errore, possono procurare guai grossi senza risponderne. Per quale ragione questi inconvenienti non dovrebbero essere prevenuti

ed eliminati dal controllo suggerito dal saggio parere del Consiglio dell'economia? (*Commenti da destra*).

Non si facciano esclamazioni di meraviglia anticipata, perchè, se si vorrà leggere il disegno di legge sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, si troverà all'articolo 6 sancito l'obbligo del parere da me proposto ogni qualvolta si tratti di emanare con decreto norme riguardanti interessi economici del Paese. Quando si tratti di norme che riguardino l'istituzione, la struttura o il funzionamento di enti a carattere finanziario, tecnico o sociale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve essere sentito. Nè si obietti che non si può impegnare con la legge che è in via di approvazione il parere di un Consiglio che ancora non esiste. Che si dovrebbe dire del parere che con l'articolo 1 è stato demandato alle Amministrazioni regionali che, non solo non esistono, ma, a quanto si sussurra, non esisteranno mai? Come potrebbe il Governo, appigliandosi a una situazione che sarà fra pochi giorni superata, porsi in così flagrante contraddizione con quanto ha voluto fare all'articolo 1? Il Consiglio nazionale dell'economia è invece in via di costituzione ed è reclamato a gran voce da tutti gli interessi economici del Paese. E il relativo progetto, già relazionato, è da tempo all'ordine del giorno delle nostre discussioni e vi occupa ormai un posto immediato. Pertanto, se porremo nella discussione di esso la diligenza che si è posta nella discussione della legge-stralcio, sono certo che, molto prima dei sei mesi previsti dall'articolo che propongo di emendare, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si troverà in condizione di emettere il parere di cui si tratta, giusta l'articolo 6 del disegno di legge per la sua istituzione.

D'altra parte, io ho voluto affermare soprattutto la inderogabile necessità che i poteri assoluti, reclamati per sè dal Governo, trovino almeno la remora di un preventivo parere dell'organo a ciò indicato dalla legge. Ma, se la riluttanza del Governo riguardasse proprio questo organo, io non ho alcuna difficoltà a che, invece di esso o in funzione vicariante di esso, per l'eventualità che al momento opportuno esso non abbia ancora iniziata la propria

attività, sia fin d'ora indicato per la consultazione il Consiglio di Stato.

È interesse di tutti evitare che i metodi del fascismo, ormai storicamente qualificati con sostantivi e con aggettivi in dominio di ogni cittadino, si perpetuino; e non vorremmo che la raccomandazione, divulgata dalla stampa come fatta ai membri del Governo, in Sella di Valsugana, dall'onorevole Presidente del Consiglio, di fare metodicamente ricorso nella struttura delle leggi all'istituto della delega legislativa, avesse ad essere estesa oltre ogni sopportabile misura.

Ho finito, onorevole Presidente, e concludo che qui c'è una proposta meritevole di serena discussione, suscettibile di modificazione, se si voglia, ma da non trascurare e da non essere rigettata *a priori* in offesa dei più elementari diritti di un libero Parlamento. (*Applausi da sinistra*).

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria. Ammiro l'ottimismo del senatore Nobili, che raggiungerebbe effetti opposti, poichè, mentre noi vogliamo che questa legge sia mandata in esecuzione con la maggiore rapidità, dovremmo poi attendere — niente di meno — l'approvazione della legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la quale tra l'altro, dopo il voto del Senato, dovrebbe essere sottoposta a quello della Camera: quindi *campanella*... È chiaro che sarebbero necessari ben più di sei mesi per l'applicazione di questa legge.

NOBILI. Perchè allora all'articolo 1 avete previsto l'obbligo per il Governo di determinare le zone di applicazione della legge previo parere delle Amministrazioni regionali?

BOSCO. Le Regioni esistono già.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 2 pone un termine molto breve al Governo per l'istituzione di questi enti, cioè sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; si vuole ora sottoporre l'attività del Governo al parere di un organo che ancora non esiste.

Quando verrà in discussione il disegno di legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, se non saranno trascorsi i sei mesi previsti dall'articolo 2 del disegno di legge, si potrà discutere dell'opportunità di attribuire al Consiglio anche questa competenza, ma, voler introdurre una simile disposizione nel provvedimento in esame, mi sembra voler procrastinare all'infinito la applicazione del provvedimento stesso. Per le Regioni abbiamo detto «ove siano state costituite», ma quando un ente non è stato ancora creato non possiamo subordinare ad esso l'attività del Governo. (*Commenti del senatore Nobili*). Approvando l'emendamento in discussione si finirebbe in pratica per sabotare la legge. (*Commenti da sinistra*). Suggestisco quindi al senatore Nobili di proporre questo emendamento quando verrà in discussione la legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, se non saranno ancora passati i sei mesi; ma oggi io mi oppongo, perchè non si può fare un richiamo legislativo ad un ente inesistente.

NOBILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Onorevole Presidente, mi permetta di elevare una ferma protesta, ormai incontenibile e tuttavia rispettosa verso tutti. Dall'onorevole Ministro ho udito parole che denunciano in modo chiaro una situazione che ormai era rivelata dall'atmosfera stessa di questa Aula.

Non si tratta più della intolleranza che, in forma più o meno irrispettosa, si viene manifestando da tempo dai banchi della maggioranza per gli interventi degli oppositori che, in numero sempre crescente, si sentono indotti per questo a disertare i nostri lavori. Si tratta invece del nessun conto in cui il Governo, ottenuta che abbia l'approvazione della maggioranza dei propri deputati a un proprio disegno, mostra palesemente di tenere il Senato, quando crea obblighi di disciplina che, frustrando l'utilità delle sue discussioni, portano a respingere incondizionatamente qualsiasi proposta, la più obiettiva, la più ragionevole, la più utile che parta da questi settori, sotto il pretesto, specioso e anticostituzionale, che la più lieve concessione, modificando il disegno come approvato dalla Camera, ne imporrebbe il ritorno a quella Assemblea. Non occorre di-



mostrare quanto questa concezione offenda, con la Costituzione, la dignità dei membri dell'opposizione, il Senato, il Parlamento tutto, l'Istituto della Repubblica democratica e, più specialmente, come essa discrediti, condannando alla inattività le libere discussioni, quel sistema bicamerale che proprio la maggioranza volle conservare contro la volontà delle sinistre in sede di Costituente.

Ma oggi c'è di più: relatore, Ministro, riecheggianti da senatori della maggioranza, assicurano, nella discussione generale e a chiusura di essa, che taluna delle doglianze portate contro il disegno di legge avrebbe potuto trovare accoglimento in sede di emendamenti. Per questa assicurazione io, che sfiduciato ormai sulla utilità e sulla stessa opportunità della partecipazione ai dibattiti, mi ero astenuto dall'intervenire nella discussione generale, mi decisi a presentare alcuni emendamenti di carattere costruttivo, interessanti la Costituzione, i fini della legge, la necessità dei controlli secondo i principi della democrazia. Della loro ragionevolezza e della loro moderazione ho dato prova nella illustrazione dei primi due.

Ma ciò non ha impedito che l'onorevole Ministro, nell'esprimere il proprio parere sul secondo di essi, malgrado l'abituale signorilità e il garbo da tutti riconosciuti, affermasse che con questi emendamenti si mira al sabotaggio della legge. (*Interruzione del Ministro della agricoltura e delle foreste*).

L'onorevole Segni afferma che, così esprimendosi, egli non ha inteso investir me con questo giudizio; ma, a parte il fatto, più eloquente e più veritiero delle parole, che egli stava commentando e criticando un emendamento mio, io non ho sentita meno l'offesa con quel giudizio recata ai colleghi, al Parlamento, alla democrazia, di quella recata a me, che personalmente sono troppo povera cosa rispetto a tali e così smisurati valori.

Il Ministro si è fatto eco di un sistema: quando l'opposizione si fa presente e attiva in una discussione con proposte proprie e con propri emendamenti, si dice sempre che essa mira a sabotare i lavori parlamentari, a inutilizzare il Parlamento. La realtà è invece che quelli che son in tal modo e in ogni altro modo continuamente sabotati sono i diritti dell'opposizione e

l'Istituto parlamentare. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Il suggello a quello che era lo spirito degli emendamenti da me proposti è posto dal fatto che io, malgrado i dissensi creati dal progetto Segni, ne riconosco il merito, che è — se non altro — quello di avere intrapreso una riforma agraria e fondiaria che era stata sempre trascurata e che, per via di pianificazione, potrà ben pervenire agli sbocchi che noi le assegniamo per meta.

Senonchè, di fronte alla situazione politica, parlamentare e morale che, prima latente, si è oggi rivelata anche attraverso parole non equivocate e ufficiali, io, non volendo essere scambiato per un sabotatore del Parlamento, nè diventare zimbello di una situazione di forza, ritiro tutti i miei emendamenti, mi disinteresso dell'ulteriore corso della legge e innalzo la mia protesta. (*Approvazione ed applausi da sinistra*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io condivido le dichiarazioni fatte dal collega Nobili ed accentuo maggiormente la protesta. Faccio miei gli emendamenti presentati dal senatore Nobili, come il Regolamento mi consente, e rinunzio alla discussione di essi perchè non sono adeguatamente preparato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 2, già presentato dal senatore Nobili, da questi poi ritirato e successivamente fatto proprio dal senatore Lussu. L'emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Ravagnan e Fantuzzi:

#### Art. 2-septies.

In ogni Comune del territorio di cui all'articolo 1 è costituito un Comitato comunale, presieduto dal Sindaco e composto di otto mem-

1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

bri scelti tra contadini ed esperti di questioni agrarie e nominati dal Consiglio comunale, cinque dalla maggioranza consiliare e tre dalla minoranza.

Il Comitato comunale collabora con l'Ente per l'attuazione della presente legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Ravagnan.

RAVAGNAN. Mi pare che la nostra proposta di emendamento nel testo citato or ora dal Presidente sia intuitiva. Infatti è chiaro che è necessario che, quando la legge entrerà in vigore, vengano costituiti gli enti incaricati della sua esecuzione. Di tali enti oggi non si sa nulla, in quanto la loro nomina è demandata alla discrezione del Governo e della burocrazia. È chiaro però che per la esecuzione pratica della legge in un determinato territorio occorreranno degli enti territoriali; e noi pensiamo che le persone che costituiranno ognuno di questi enti debbano essere nominate da un organo che esiste già, e cioè dal Consiglio comunale. Questo, secondo la nostra proposta, dovrebbe nominare nell'ambito del suo territorio un Comitato comunale presieduto dal Sindaco e composto da otto membri scelti tra contadini ed esperti di questioni agrarie, cinque nominati dalla maggioranza consiliare e tre dalla minoranza. Questo Comitato comunale dovrebbe collaborare con l'Ente nazionale per l'applicazione di questa legge. È chiaro che questo Comitato dovrebbe curare esso stesso l'applicazione della legge in favore dei contadini che hanno diritto all'assegnazione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Facio presente, a proposito di questo articolo 2-*septies*, che per l'applicazione della legge sulla Sila si sono eseguiti dei sistemi di pubblicità e di reclamo per cui non ci sono state doglianze di sorta. La prassi seguita dall'ente Sila sarà seguita anche dagli enti preposti all'attuazione di questa legge, che saranno quei tali enti di cui parla l'articolo 2. Quello che si può fare è di chiedere al Ministro che attui, in via regolamentare, quel tale criterio seguito dalla legge per la Sila per cui è stata fatta la più ampia pubblicità agli elenchi dei conta-

dini aventi diritto, e si sono accolti reclami. Giudice dei reclami è stato l'Ente incaricato dell'attuazione della legge sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura. Per tutti questi motivi la maggioranza della Commissione esprime parere contrario all'articolo aggiuntivo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al parere del relatore, accogliendo la richiesta di fissare nelle norme di attuazione della presente legge i criteri già seguiti nella applicazione della legge per la Sila, per quanto riguarda la pubblicità delle assegnazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*septies* proposto dai senatori Ravagnan e Fantuzzi e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

In seguito all'esito di questa votazione, si intende decaduto il seguente articolo aggiuntivo 2-*novies*, anch'esso presentato dai senatori Ravagnan e Fantuzzi:

#### Art. 2-*novies*.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno redatti, a cura dei Comuni comunali, gli elenchi dei contadini aventi diritto ad assegnazione. Gli elenchi saranno corredati da tutte le indicazioni utili ai sensi dell'articolo 1-*ter*.

I Comuni provvedono a depositare gli elenchi nell'Albo comunale per il termine di quindici giorni. Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare al Comune gli eventuali errori od omissioni.

Il senatore Ristori ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-*octies*, che rinuncia a svolgere:

#### Art. 2-*octies*.

Gli elenchi delle terre da assegnare sono predisposti dall'Ente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi saranno

1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

depositati, a cura dell'Ente, per la parte relativa a ciascun Comune nel quale sono situate le terre da assegnare, nell'albo comunale per il termine di quindici giorni, e saranno pubblicati per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare all'Ente gli eventuali errori od omissioni.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

S'intende allora decaduto il seguente articolo aggiuntivo 2-*decies*, anch'esso presentato dal senatore Bitossi:

#### Art. 2-*decies*.

Entro i tre mesi successivi, il piano delle assegnazioni, redatto dall'Ente, è, a cura di questo, depositato nei modi stabiliti dai precedenti articoli 2-*octies* e 2-*novies*.

Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare all'Ente gli eventuali errori od omissioni.

Passiamo ora all'articolo 3, di cui do lettura:

#### Art. 3.

Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'articolo 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

Vi è un emendamento del senatore Spezzano suppressivo di questo articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. In sede di Commissione, io già mi interessai dell'articolo 3 e feci notare ai colleghi e all'onorevole Ministro che l'articolo 3 è completamente superfluo. L'articolo 1 della legge che noi discutiamo richiama in tutto e per tutto le norme della legge per la Sila, a meno che le stesse non siano abrogate o modificate con questa legge. Ora, poichè nelle norme della legge per la Sila è specificato l'ente che procede alla formazione dei piani e a tutte le

altre mansioni di cui all'articolo 3 di questa legge, questo articolo è superfluo. Mi si è obiettato che era stato necessario inserirlo in questa legge poichè nel frattempo era stata approvata la legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno e quindi potevano sorgere dei dubbi. Io ritengo che dubbi non possono sorgere, perchè c'è l'articolo 1 di questa legge che richiama le norme della legge per la Sila. Qualora il signor Ministro e gli altri colleghi della maggioranza, per i motivi che ormai tutti sappiamo, non voler cioè far ritornare la legge all'altro ramo del Parlamento, si dichiarino contrari all'emendamento, ma ritengano esatto quello che io dico, li prego di chiarire per lo meno che l'articolo 3 è dovuto semplicemente alla opportunità di evitare degli equivoci nei riguardi della legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Non ho difficoltà a ripetere quello che già è stato detto in Commissione, cioè che questa disposizione dell'articolo 3 non ha un carattere innovativo, perchè restano fermi i criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge per la Sila, ma è soltanto dovuta alla necessità di evitare equivoci che potrebbero sorgere con la nuova legge per la Cassa del Mezzogiorno.

Per questo motivo, la Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo 3.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche io, in omaggio al principio *quod abundant non vitiat*, sono favorevole a mantenere l'articolo 3, che chiarisce i dubbi che potrebbero sorgere in seguito alla approvazione della legge sulla Cassa del Mezzogiorno, successiva alla legge per la Sila.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suppressivo dell'articolo 3 proposto dal senatore Spezzano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo allora in votazione l'articolo 3, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

Avverto che, per l'assenza del presentatore, si intendono decaduti i seguenti articoli aggiuntivi presentati dal senatore Nacucchi:

Art. 3-bis.

I proprietari di terreni soggetti agli obblighi previsti dalla presente legge sono costituiti in consorzi obbligatori provinciali o regionali.

Art. 3-ter.

I consorzi possono chiedere agli enti incaricati dell'attuazione della riforma che i terreni da espropriare, appartenenti ad uno o più proprietari, siano sostituiti con terreni appartenenti ad altri proprietari consorziati ed aventi nel complesso un eguale reddito dominicale.

Le permutate dei terreni stipulati tra i proprietari consorziati ai fini previsti dal precedente comma sono soggette a tassa fissa di registro.

Art. 3-quater.

Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i consorzi indicati nell'articolo 3-bis possono procedere direttamente, previa autorizzazione e secondo un piano approvato dal competente ente per la riforma, alla alienazione dei terreni dei consorziati a favore di contadini designati dall'ente suddetto e alle condizioni da esso stabilite.

Trascorso il biennio, i terreni soggetti alla espropriazione, in applicazione dell'articolo 4, saranno espropriati dagli enti per la riforma, a norma dell'articolo 2.

Passiamo ora all'articolo 4, che è del seguente tenore:

Art. 4.

Ai fini della presente legge l'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

« Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1° gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale

quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

« La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o società, sulla proprietà a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, è determinata dalla tabella allegata alla presente legge.

« Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.

« I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

« Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina ».

I senatori Montagnani e Spezzano hanno proposto la soppressione dell'articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spezzano per illustrare questo emendamento.

SPEZZANO. Signor Presidente, la proposta di soppressione dell'articolo 4 la riteniamo già svolta, e quindi, per conto nostro, si può passare senz'altro alla votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Faccio presente, però, che, ove la soppressione non fosse approvata, si intenderebbe automaticamente decaduto l'emendamento proposto, in via subordinata, dagli onorevoli Spezzano e Cerruti, tendente a sostituire l'articolo 4 con l'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

In seguito all'esito di questa votazione lo emendamento subordinato è decaduto.

Osservo che c'è un emendamento del senatore De Luca tendente ad inserire dopo il se-

1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

condo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il seguente:

« Per ogni figlio, oltre i due, la quota di espropriazione viene ridotta di un decimo ».

Questo emendamento è analogo ad altri emendamenti presentati come articoli 4-bis dall'onorevole Nacucchi e dagli onorevoli Caminiti ed altri. Prego pertanto l'onorevole De Luca, se ritiene opportuno mantenere il suo emendamento, di accettare che ne sia rinviato l'esame a quando verranno in discussione i predetti articoli 4-bis.

DE LUCA. D'accordo.

PRESIDENTE. Vi è inoltre un secondo emendamento De Luca, così formulato:

« Nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, aggiungere — se fosse accolto l'emendamento subordinato all'articolo 1 — la specificazione: " B " dopo le parole: " è determinata dalla tabella " ».

In seguito al ritiro della proposta di modificazione già presentata all'articolo 1, questo emendamento deve considerarsi decaduto.

Dal senatore Nacucchi, sono stati presentati due emendamenti, del seguente tenore:

« Dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, aggiungere il seguente periodo:

" Dal reddito dominicale complessivo deve essere sottratto quello corrispondente ai terreni venduti, anche dopo il 15 novembre 1949, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 " ».

« Sostituire la dizione del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, con la seguente:

" Le norme dei commi precedenti si applicano anche al dominio utile dei beni costituiti in enfiteusi, il cui valore deve essere depurato, agli effetti dell'indennità di esproprio, del capitale di affranco " ».

Poichè il senatore Nacucchi non è presente, tali emendamenti si intendono ritirati.

Dai senatori Spezzano e Cerruti è stato presentato un secondo emendamento, così formulato:

« In via subordinata, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sopprimere le parole: " sia esso persona fisica o società ", e aggiungere il seguente comma: " I terreni appartenenti a società sono totalmente espropriati " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. I colleghi ricorderanno che la legge per la Sila prevede un diverso trattamento per i terreni dei singoli e per quelli delle società, nel senso che questi ultimi possono essere espropriati integralmente. Questa parte del Senato aveva proposto che fosse fissata non la facoltà, ma l'obbligo della integrale espropriazione. Ora, non si comprende perchè nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, questo principio sia stato abbandonato.

Debbo dare atto al Ministro che nel progetto ministeriale la distinzione era prevista, poichè si riportava interamente e fedelmente la formula della legge sulla Sila. L'innovazione è stata apportata dall'altro ramo del Parlamento. A sua giustificazione si dice che la disposizione, nella legge per l'Ente Sila e territori jonici contermini, era resa necessaria dalla esistenza di molte società fittizie. Ho già detto in sede di Commissione e ripeto ora che, pur non avendo nessuna simpatia per gli agrari crotonesi e silani, ritengo che questi ultimi non valgano niente di più o niente di meno di un agrario pugliese, abruzzese o lucano. Perchè dobbiamo dare una patente di ladro e di frodatore agli agrari del Crotonese e della Sila, mentre si dichiarano illibati ed onesti gli agrari di Potenza, di Foggia o di altre zone dove questa legge potrà trovare applicazione? Non mi pare che tutto questo possa giustificarsi. Per di più, non risponde a verità quanto voi dite: siete stati smentiti da quel caso eclatante pubblicato nella relazione di minoranza dell'onorevole Grieco, il caso della duchessa Maria Sforza Cesarini, che ha diviso le sue terre tra 9 società concedendole a queste in enfiteusi perpetua ...

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. In che anno?

SPEZZANO. Nel 1948. E ciò è avvenuto col beneficio fiscale previsto nella legislazione speciale sulla bonifica obbligatoria per l'Agro romano. I soci di queste società sono tre per ciascuna, ma in tutto non sono 27 (miracoli della matematica!): sono solo dodici, perchè in ciascuna di queste società si ritrovano a catena i soci delle altre. I soci naturalmente sono i parenti, gli agenti, i famigli, della duchessa.

Ci pare questo un caso tipico di società fittizia; ed innegabilmente ve ne sono molti altri, se è vero, come è vero, che la società nel meridione d'Italia, e più specialmente nella Calabria, è poco conosciuta. Infatti una delle accuse che si fanno ai calabresi è, per l'appunto, quella di aborrire le forme sociali. Ora, vedete a che assurdo arriviamo! Per i calabresi, che odiano la società, i terreni delle società debbono essere espropriati interamente; altrove, dove le società sono guardate con simpatia, e di conseguenza ve ne sono parecchie, le società debbono avere l'identico trattamento del privato.

Ma vi è di più: la norma per cui i terreni delle società dovevano essere espropriati nella loro interezza non era stata introdotta semplicemente perchè la società presumeva la frode; vi era anche l'altro motivo, ripetuto ogni volta che si parla a favore della piccola proprietà contadina e contro il latifondo e i proprietari assenteisti, che la riforma fondiaria, mira a dare la terra, se non a chi lavora, perchè questo è un concetto che voi non accettate, per lo meno a chi sulla terra vigila e a chi partecipa alla coltura mediante la direzione. Ora, società e partecipazione alla vita dell'agricoltura, sono termini antitetici.

Concludendo, motivi giuridici, logici e sociali impongono la norma, già fissata per la legge sulla Sila, secondo la quale i territori delle società possono essere espropriati nella loro interezza.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione si è già occupata dell'emendamento dell'onorevole Spezzano ed ha deciso per il suo rigetto.

In rapporto alle preoccupazioni del collega Spezzano, che si sono concretate in un caso par-

ticolare, posso dare assicurazione che la disposizione dell'articolo 20 colpisce assolutamente quell'espedito a cui sarebbe ricorso quella tale persona che io non nomino. Infatti l'articolo 20 dice che sono inefficaci di diritto gli atti di vendita o di conferimento a società posteriori al 1° gennaio del 1948. C'è una differenza tra l'articolo 27 della legge per la Sila e l'articolo 20 della legge di cui noi adesso ci occupiamo ed è che, laddove nell'articolo 27 della legge silana si è soltanto dichiarata l'inefficacia di diritto per gli atti di conferimento, con quest'altra legge, all'articolo 20, sono colpiti anche gli atti di vendita alle società. Poichè sembra che con questa dizione più ampia dell'articolo 20 si colpiscano tutti i casi di frode, non si è ritenuto di dover fare una distinzione tra individui e società, come si è fatto invece per la legge silana.

Per questi motivi la Commissione insiste nell'invitare il Senato a rigettare l'emendamento dell'onorevole Spezzano.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore, ricordando solo che nella legge per la Sila, a causa del diritto ambito territoriale, noi sapevamo quali società avevamo di fronte e quali di esse erano meritevoli dell'espropriazione totale, o per un motivo o per un altro. Noi qui invece operiamo su un territorio più ampio, dove possono trovarsi società costituite da povera gente, la quale ha ben operato; quindi non c'è motivo di stabilire la norma proposta dal senatore Spezzano. Per i casi di società costituite dopo il 1948, l'articolo 20 prevede proprio che queste società artificiose vengano colpite attraverso l'annullamento degli atti.

Mi pare quindi che la tutela sia più che sufficiente e pertanto insisto per la reiezione dell'emendamento Spezzano.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dei senatori Spezzano e Cerruti, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

A questo articolo è stato presentato un altro emendamento dai senatori Spezzano e Cerruti, del seguente tenore:

« In via subordinata, tra il terzo e quarto comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, inserire il seguente: " In ogni caso le proprietà di persone fisiche, soggette a scorporo, non possono essere ridotte al disotto dei cinquanta ettari " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, non sembra strano che da parte mia venga un invito all'attenzione e soprattutto alla comprensione: l'invito è determinato dalla importanza del problema. Importanza più per voi che per noi, perchè siete proprio voi che, da anni, avete scelto come cavallo di battaglia la piccola proprietà. Io ancora sento l'eco in questa Aula di quasi tutti gli oratori della maggioranza che sono intervenuti in questa legge elevando lodi sperticate alla piccola proprietà, sostenendo che la Democrazia cristiana protegge, tutela, favorisce, difende — e chi più ne ha più ne metta — la piccola proprietà. Ricordo benissimo che da parte degli onorevoli Canaletti e Medici ci sono state fatte delle critiche ingiuste, dicendo che noi siamo contro la piccola proprietà, vogliamo distruggerla, non vogliamo creare dei piccoli proprietari, ma un unico proprietario, cioè lo Stato.

Ebbene, onorevoli colleghi, quel che si verifica attraverso questa legge è inverosimile perchè, mentre voi elevate inni alla piccola proprietà, non avete pensato a dettare una norma la quale serva a salvaguardare la piccola proprietà, cioè non avete pensato ad una norma che escluda dall'esproprio la piccola proprietà. Noi che vogliamo collaborare per rendere dannosa il meno possibile questa legge, vi tendiamo la mano e vi proponiamo un emendamento molto semplice. Vi diciamo cioè che in ogni caso la proprietà inferiore ai 50 ettari non deve essere espropriata.

Alla discussione sulla giustezza o meno del mio emendamento, abilmente — e noi sappiamo quanto siete abili — sfuggirete. Direte: la tabella esclude dallo scorporo le proprietà inferiori ai 50 ettari. Sarebbe, in questo momento, faticoso ritornare a discutere la tabella

e provare che ci sono dei casi — e non sono casi limite — per i quali lo scorporo avviene non solo per i 50 ettari, ma va anche per proprietà di 20 ettari. Anche se ci fossero solo 50 casi di esproprio di proprietà inferiori ai 50 ettari, voi questi 50 casi dovrete evitarli; e lo potreste accettando il principio del limite minimo oltre il quale non si può andare.

Perchè noi sosteniamo tutto questo? Lo sosteniamo per un duplice ordine di motivi: prima di tutto perchè vogliamo essere conseguenti, poi perchè vogliamo evitare ingiustizie. Questo emendamento, del resto, non è una creatura di Spezzano, di Grieco o di Cerruti. È stato proposto dai vostri colleghi di maggioranza nell'altro ramo del Parlamento, ma i colleghi di nostra parte non lo votarono. Noi non intendiamo seguire quella rotta e speriamo che i colleghi che parlano sempre di piccola proprietà, alla quale ogni giorno elevano elogi nel Parlamento e nelle piazze, oggi si ricordino della piccola proprietà e la difendano davvero. Diversamente ci autorizzate a dire che siete stati voi a voler espropriare la piccola proprietà. (*Proteste dal centro*).

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Onorevoli colleghi, mi pare che l'opposizione, del resto abilmente, ha prevenuto quello che non poteva ignorare e, non sulla via di Damasco, ma da Montecitorio a Piazza Madama, ha cambiato radicalmente opinione.

SPEZZANO. Questo dimostra come siamo liberi. (*Commenti*).

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Alla Camera dei deputati, come del resto riconosce nella sua relazione l'onorevole Grieco, l'atteggiamento della opposizione social-comunista è stato decisamente contrario a stabilire un limite minimo, una volta che non si era stabilito un limite massimo.

GRIECO, *relatore di minoranza*. Ma noi non siamo d'accordo con la Camera!

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Onorevole Grieco, ho già detto che nella sua relazione è scritto che lei ed i suoi colleghi sono di contrario avviso. Ora mi permetto di fare la difesa dei vostri colleghi della Camera dei deputati: questo dovrebbe essere un motivo di

compiacimento! I vostri colleghi della Camera dei deputati facevano un ragionamento più esatto, perchè non si può stabilire un limite minimo se non si stabilisce un limite massimo. Ma una ragione più convincente è questa: noi non siamo in materia soltanto di superficie, e voi volete mettere un limite di superficie; il nostro criterio è quello di un limite che si compone di reddito e di superficie. Se non si tratta di un reddito cospicuo — come sarebbe se si trattasse di 50 ettari di agrumeto, che renderebbero, come reddito dominicale, ben 500.000 lire l'anno — voi, applicando la tabella, non colpirete mai una superficie di 50 ettari. Quindi, se si considera questo elemento precipuo e, d'altra parte, si rileva dall'orientamento conseguente all'ordine del giorno Ruini che la legge sarà applicata solo in zone latifondistiche, escluse quindi le aziende organiche ed efficienti, questa vostra preoccupazione appare assolutamente destituita di fondamento.

In conclusione la Commissione ritiene di dover invitare l'Assemblea a votare contro lo emendamento dell'onorevole Spezzano.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo emendamento fu proposto alla Camera e respinto proprio per ragioni di logica. Mi pare che queste ragioni di logica siano più che mai ferme oggi che, meglio chiarita l'indicazione delle zone in cui sarà applicata la legge, si finisce con l'escludere praticamente la possibilità che siano soggette alla tabella proprietà le quali, una volta scorporate, scendano al di sotto dei 50 ettari. Questa è la realtà. La questione potrà avere una ragion d'essere nella legge fondiaria generale, ma non ha alcuna ragion d'essere in questa legge. Quindi debbo difendere anche io, prendendo questa posizione, l'opinione della minoranza della Camera e di quella parte della maggioranza che ha votato contro questo emendamento.

Quando voi parlate di piccola proprietà, cadete nel solito equivoco di confondere la piccola proprietà con la proprietà di una piccola superficie. Sono due cose notevolmente distinte. Voi applicate un concetto che sarebbe analogo a quello per cui si affermasse che un uomo è intelligente perchè è alto. Voi volete misurare la

piccola proprietà col metro, mentre si deve misurare secondo il suo valore economico. Se vi sono 58 ettari con reddito superiore a 100 mila lire, si ha in base alla legge generale una proprietà non piccola; ma se vi sono 50 ettari che sono fra le 30 e le 100 mila lire di reddito, queste proprietà non sono toccate. Quindi non si tratta di colpire nessuna piccola proprietà; quella proprietà in cui i 50 ettari abbiano un modesto valore non verrà toccata con questa tabella. Voi fate invece una ipotesi che non si verifica nell'ambito di questa legge.

L'opinione della Camera era perfettamente fondata. Credo perciò che il Senato voglia confermare la votazione avvenuta alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Spezzano e Cerruti, di cui ho già dato lettura. Tale emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Vi è ora un altro emendamento del senatore De Luca, del seguente tenore:

« Nel quinto comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sostituire alle parole: " il diritto " le altre: " la facoltà "; oppure sostituire la dizione del comma con la seguente: " Per l'eventuale acquisto di terreni non soggetti ad espropriazione, gli enti di cui all'articolo 2 debbono munirsi dell'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste " ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. Credo che in sede di regolamento l'articolo possa essere in tal senso corretto, perchè si tratta di una improprietà di linguaggio. Non ritengo pertanto che ci voglia un voto del Senato in proposito. Infatti, un ente ha certamente il diritto, mentre qui vien detto « facoltà ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prego l'onorevole De Luca di ritirare il proprio emendamento, considerato che le due parole hanno in ultima analisi lo stesso significato e considerato altresì che ogni mutamento



1948-50 - DIX SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1950

del testo di legge in esame determinerebbe il rinvio alla Camera del disegno di legge medesimo.

DE LUCA. Poichè dal verbale risulta il chiarimento dell'onorevole Ministro, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi è ora il seguente emendamento del senatore Nobili, da questi ritirato e fatto proprio dal senatore Lussu:

« Nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, aggiungere, dopo le parole: " in enfiteusi " le altre: " ma limitatamente al diretto dominio quando il dominio utile sia direttamente esercitato dal coltivatore almeno dal 15 novembre 1949 " ».

Il senatore Lussu ha già detto che rinuncia a svolgerlo.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. A nome della maggioranza della Commissione, mi dichiaro contrario all'accettazione di questo emendamento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi dichiaro anche io contrario all'accettazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Nobili fatto proprio dal senatore Lussu. Tale emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Avverto che i senatori Spezzano e Cerruti hanno presentato ancora un emendamento così formulato:

« In via subordinata, dopo il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, inserire il seguente periodo: " La scelta della terra da espropriare in applicazione dei commi precedenti spetta all'Ente " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, questo nostro emendamento ha costituito una delle parti principali della discussione generale, perchè se ne sono interessati quasi tutti gli oratori: i colleghi De Luca, Carrara, Salomone, Medici ed il sottosegretario Colombo.

I primi due se ne sono interessati con una abilità che io ho davvero ammirata, e cioè dando come certo il fatto che il diritto di scegliere la terra da dare, in relazione all'imponibile, spetti al proprietario scorporato. Gli altri, con l'autorità che loro deriva da quello che rappresentano, hanno sostenuto invece che il diritto di scelta della terra spetta all'Ente.

L'onorevole Salomone, relatore di maggioranza, ha appoggiato la sua tesi all'articolo 3 della legge sulla Sila. Fra poco ci interesseremo di questo. Intanto io ho il piacere di leggere un pezzo di una chiara e robusta prosa, che non è mia: « Non è possibile calcolare con assoluta esattezza l'estensione della superficie che si renderà disponibile in seguito alla riforma, dato che le statistiche della proprietà fondiaria non contemplano le suddivisioni adottate dalla tabella.

Vi è inoltre un'altra causa di incertezza (ed è quella che ci interessa): la valutazione degli scorpori avviene, come abbiamo visto, in base ad una percentuale del reddito imponibile di ciascuna proprietà; il proprietario è tenuto a cedere un complesso di particelle catastali il cui imponibile totale corrisponde a quello dello scorporo. Ma è rarissimo trovare proprietà a costituzione uniforme, cosicchè, in pratica, l'obbligo della cessione potrà essere assolto o con una maggiore estensione di terra di minor tariffa catastale di ciascuna qualità e classe o da una minore estensione. La scelta dell'una o dell'altra soluzione non è di grande momento, per quello che riguarda i fini sociali... ».

Questa prosa è dell'onorevole Ministro dell'agricoltura, professor Segni. Non avendo trovato nella legge che discutiamo una norma che regolasse il diritto della scelta della proprietà, ho domandato, in sede di Commissione, all'onorevole Ministro un chiarimento. Naturalmente avrò potuto capire male, ma mi è sembrato di capire che il Ministro mi abbia detto che il diritto di scelta della terra spetti al proprietario.

SEGGI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho mai detto questo.

SPEZZANO. Avevo già detto che forse avevo capito male, ma l'aver capito male non distrugge quanto è scritto nella relazione per la legge di riforma generale. Mi si dica: la legge generale qui non è applicabile; questa è una legge stralcio. E potrei anche accettare questa vostra deduzione. Ma io vi dico — e su questo credo che non potrete non convenire — che l'articolo 3 della legge sulla Sila, che voi chiamate, non è applicabile per questa legge. L'articolo 3 dice: « I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennità, sono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che, compatibilmente con le sue esigenze, considera a preferenza i terreni facenti parte di proprietà superiori ai 1000 ettari ». Ora, questa norma vale per la legge sulla Sila, perché nella legge sulla Sila l'ente non espropria imponibile, ma superficie. Quindi è per la superficie che si fa il piano di espropriazione. Qui si tratta tutt'altro che di una operazione matematica, in rapporto all'imponibile. Dopo questa operazione matematica, vi è l'altra della scelta della terra e, come potete notare, della scelta la legge sulla Sila non parla. Voler far regolare la questione della scelta dallo articolo 3 della legge sulla Sila mi pare sia un voler estendere troppo questo articolo ed applicarlo in un caso dove non può trovare applicazione.

Ma, in definitiva, quello che interessa è sapere chi farà questa scelta. Questo interessa, onorevole Ministro. Come ebbi a dire in sede di discussione generale, la cosa è di un'importanza decisiva, perché, da casi pratici che ho esaminati, se la scelta spetta al proprietario, su duemilaseicentoquarantacinque ettari di terra (ho nomi, cognomi, paternità, e luogo dove la proprietà è sita) il proprietario potrebbe dare duecentocinquanta ettari oppure duemiladuecento ettari.

Io ho interesse e tutti di questa parte abbiamo interesse a che venga espropriata la maggiore estensione possibile di terra. Di conseguenza abbiamo interesse a che venga affermato dal Ministro precisamente quello che ha già affermato l'onorevole Salomone in modo ampio e preciso (e cioè che il diritto spetta all'Ente) quello che è stato affermato, sia pure in modo

non categorico, da parte dell'onorevole Medici e venga di conseguenza (e qui è il punto delicato) sinenuta l'interpretazione molto abile data dall'onorevole De Luca e dal professor Carrara. Se restasse senza smentita l'interpretazione del collega De Luca e del collega Carrara, i quali nel silenzio della legge vorrebbero dare la scelta al proprietario, potrebbe la loro tesi passare come accettata dal Senato.

È dunque necessario specificare e chiarire. Per conto mio, ritengo che questa specificazione e questo chiarimento debbano essere tradotti in un emendamento. Se i colleghi della maggioranza — intendo parlare di quei colleghi Grava, Canaletti, Carbonari che pur favorevoli a questa legge l'hanno criticata ritenendola troppo benevola per gli agrari — si accontenteranno di una dichiarazione esplicita del Ministro, allora... contenti loro contenti tutti. Noi, da parte nostra, siamo lieti di avere sollevato il problema e, per motivi evidenti, insistiamo perché venga risolto.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ho chiesto la parola per rettificare le intenzioni che mi sono state attribuite dall'onorevole Spezzano. Io non ho visto nella legge, con chiarezza, chi avesse il diritto di decidere sulle operazioni di scelta dei terreni. Ciò è tanto vero che, in sede di emendamenti all'articolo 8, ho proposto che ove fosse mancato l'accordo tra le parti, a decidere dovesse essere una Commissione arbitrale. Quindi io sono partito dal presupposto che la legge non fosse chiara, riguardo alla competenza della scelta dei terreni da espropriare. Però una volta chiarito dal Ministro e dal relatore che la scelta spetta all'Ente, nel presupposto che lo Stato non persegua mai scopi men che leciti e leali, così da dover presumere necessariamente che si cerchi sempre l'*optimum* tanto per il proprietario espropriato quanto per l'Ente che deve ricevere i terreni, anche per non ritardare l'approvazione di questa legge, non insisterò nemmeno sull'emendamento all'articolo 8, fidando pienamente nelle parole del Ministro che si cercherà in ogni caso di raggiungere un accordo, senza dover ricorrere alle decisioni di una Commissione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Riaffermo il concetto che la scelta spetta non al proprietario ma all'Ente. Questo varrà a calmare le legittime apprensioni esposte da alcuni oratori. L'Ente prepara i piani di espropriazione e questa preparazione avviene tanto col sistema dell'espropriazione previsto dalla legge silana quanto col sistema della tabella, perchè, laddove non ci fosse scelta, questa non sarebbe fatta nè dal proprietario nè dall'Ente. La preparazione dei piani spetta all'Ente e il Governo procederà all'espropriazione, previo parere della Commissione parlamentare.

Dopo queste delucidazioni, che debbono calmare le preoccupazioni di qualche parte, ritengo di dover dire che la Commissione è contraria all'emendamento proposto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La legge prevede il caso perchè, richiamando la legge sulla Sila, ne richiama l'articolo 3 e l'articolo 4 e li applica completamente. Anche se la tabella è basata sul reddito, la quota del reddito si trasforma in una determinata superficie, il cui proprietario verrà espropriato a seconda dei dati catastali. Le garanzie di una obiettiva applicazione della legge sono date, oltre che dalla normale correttezza della amministrazione, anche dalla Commissione parlamentare, la quale ha il diritto di esprimere il suo parere sui piani previsti dall'articolo 4 della legge sulla Sila, e poi dal Governo, che emana i decreti di espropriazione.

PRESIDENTE. Onorevole Spezzano, lei insiste sul suo emendamento?

SPEZZANO. Signor Presidente, date le precisazioni del relatore di maggioranza e del Ministro, cioè che è applicabile l'articolo 3 della legge sulla Sila, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo allora in votazione l'articolo 4, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

### Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non creda opportuno ed urgente presentare al Parlamento il disegno di legge, già — a quanto si afferma — felicemente predisposto, sulla difesa del paesaggio e delle bellezze naturali italiane da salvare da ripetuti oltraggi da parte della privata speculazione (264).

GASPAROTTO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: premesso che il capitolo n. 102 del bilancio preventivo del Ministero del lavoro è destinato all'assistenza post-bellica e all'istruzione professionale delle categorie assistibili secondo le leggi n. 425 del 31 luglio 1945 e n. 646 del 28 settembre 1945;

che su tale capitolo del 1946 ha gravato il finanziamento dei Convitti scuola rinascita per partigiani e reduci di Roma, Reggio Emilia, Bologna, Torino, Novara e San Remo;

che, data la diminuzione odierna delle disponibilità del capitolo citato, l'A.N.P.I. — Ente morale gestore dei Convitti stessi — ha diminuito proporzionalmente e tempestivamente la richiesta di finanziamento riducendola all'indispensabile per assicurare la continuità di funzionamento del solo Convitto di Roma « Giaime Pintor » destinato all'istruzione professionale e all'assistenza degli orfani più bisognosi dei caduti nella guerra di Liberazione;

si chiedono le ragioni per le quali il Ministero del lavoro non abbia provveduto a stanziare la somma necessaria per la citata istituzione prima dell'inizio della stagione scolastica e di tirocinio professionale, con gravissimo danno materiale e morale dell'Ente in causa e più ancora dei suoi assistiti e, contemporaneamente, a pronte misure di riparo alla deplorabile denunciata carenza, si sollecita la enunciazione dei propositi relativi all'ulteriore sicuro continuativo finanziamento di questa opera nobile e patriottica (265).

TERRACINI, LUSSU, GASPAROTTO,  
BENEDETTI Tullio, PARRI.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Vorrei che si considerasse l'urgenza di questa ultima interpellanza e vorrei che entro brevissimo tempo fosse fissata la data per la sua discussione. Si tratta infatti di un problema legato all'anno scolastico e che quindi deve essere deciso immediatamente.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*:

Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per il turismo, per sapere se intendono energeticamente intervenire allo scopo di dare una sistemazione definitiva a Fregene, che mentre per le bellezze naturali potrebbe essere una delle migliori spiagge marine d'Italia, vicinissima alla Capitale, è trascurata anche nei servizi igienici più elementari e i visitatori sono permanentemente sottoposti al pagamento di un esoso pedaggio. (1382).

MENGHI.

Ai Ministri della difesa e dell'Africa italiana, per sapere se ritengono necessario:

1) risarcire i danni dei costruttori coloniali che per gli eventi bellici videro travolte tutte le loro attrezzature, mentre lavoravano su commesse del Governo;

2) pagare agli stessi i lavori da molto tempo eseguiti, mettendoli così in grado di riformarsi una vita operosa in Italia (1383).

MENGHI.

Al Ministro dell'Africa italiana, per conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione dei sussidi ai profughi d'Africa, come è avvenuto a danno di quelli residenti in Calabria e in altre regioni d'Italia (1384).

MENGHI.

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere in qual modo possa essere salvato il carattere di via Mar-

gutta, definita « città dei pittori », e come si possa venire incontro alle necessità degli artisti (1385).

RUSSO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se gli consta se in provincia di Cosenza il prezzo dei biglietti su molte autolinee è più elevato di quello stabilito dalle tariffe vigenti; per sapere i motivi che hanno ciò determinato, e perchè i competenti uffici non sono intervenuti; per sapere, infine, quali provvedimenti si intendono prendere per far finire questa continua truffa ai danni dei viaggiatori (1386).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni dello scioglimento dell'Amministrazione comunale di Ribera (Agrigento) liberamente eletta nel 1946 (1387).

CASADEI, PALUMBO Giuseppina,  
TIGNINO, MOLÈ Salvatore,  
FIORE.

Al Ministro della pubblica istruzione, perchè voglia fornire spiegazioni sullo scandaloso caso del dottor Mario Lembo che, nominato due anni or sono Direttore del reparto ostetrico dell'ospedale Ascalesi di Napoli in base al titolo di specialista abusivamente conseguito presso la Università di Siena dopo solo tre mesi di iscrizione al corso relativo (le disposizioni vigenti prescrivono la frequenza per quattro anni, al massimo riducibili a due secondo lo Statuto della Clinica ostetrica di Siena), non solo non ha subito nessuna sanzione ma — contro ogni considerazione di legalità e di tutela della fede pubblica ed in onta ai reiterati indignati ricorsi presentati da un numeroso gruppo di medici napoletani — viene tuttora mantenuto in un incarico così dedicato, mentre il Consiglio superiore della pubblica istruzione, investito della questione, ne rimanda sistematicamente l'esame da una seduta all'altra (1388).

MILILLO.

*Interrogazioni**con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se i lavori della « bonifica di Palù » d'importanza capitale per il rendimento della produzione agricola, oltre che per l'incremento della occupazione fra la gran massa dei senza lavoro dei comuni di Orsago, Gaiarino, Cordignano (Treviso), verranno finalmente proseguiti essendo stato approvato e revisionato il progetto del secondo lotto, il cui stralcio prevede la spesa di lire 30 milioni; lavori che è necessario abbiano inizio al più presto giusta i ripetuti autorevoli affidamenti pronunciati (1377).

GHIDETTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non sia maturato il tempo per l'accoglienza della domanda presentata nell'ottobre 1949 dal Comune di Gaiano (Treviso) — aderendo ai voti espressi dalla popolazione ed alla pressante richiesta del provveditorato agli studi — per ottenere la necessaria formale promessa ministeriale di concessione del contributo di legge 4 per cento, per i lavori di ampliamento degli edifici scolastici di Albina e di Campomolino, di quel comune, per l'importo di lire 11 milioni; domanda appoggiata dal Genio civile di Treviso e inoltrata al Ministero con foglio n. 88 del 3 gennaio 1950, dal quale è ancora atteso il rituale benestare per procedere all'esame dei progetti da un anno fermi in quella sede. (1378).

GHIDETTI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se di fronte alla gravissima situazione creatasi a Vittorio Veneto — dove si registra, malgrado l'avvenuta forzata emigrazione in massa di quanti, in tutto il mandamento, riuscirono ad ingaggiarsi per qualsiasi lavoro all'interno o all'estero — un impressionante numero di disoccupati ormai ridotti alla miseria — e di fronte alla riconosciuta necessità di dare esecuzione al lavoro della strada tanto reclamata dagli abitanti del-

la zona Vizza - Fais, tuttora isolati nello stesso comune di Vittorio Veneto, procurando nel contempo possibilità di occupazione di una aliquota dei duemila disoccupati, non ravvisi la opportunità di accogliere, con procedura d'urgenza, la domanda di istituzione di un cantiere di lavoro a norma di legge, essendo pronto in ogni sua parte il progetto elaborato dall'Ufficio tecnico del Comune, ed esistendo recente formale impegno dei parlamentari, del Prefetto e dell'Ufficio provinciale del lavoro di sollecitarne l'attuazione al più presto (1379).

GHIDETTI.

Al Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga che agli effetti dei concorsi a pubblici impieghi sia da riconoscere la qualità di combattenti a coloro che non volontariamente parteciparono alla guerra di Spagna nei reparti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e specialmente a coloro che hanno in combattimento riportato invalidità di guerra. In caso positivo quali iniziative intenda prendere perchè a tale riconoscimento si addivenga (1380).

JANNUZZI.

Al Ministro delle finanze: perchè comunichi dettagliatamente l'inventario dei beni della casa Savoia già regnante nello Stato italiano (1381).

CONTI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (1244-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

## III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

2. CASO. — Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Casserta) (402).

3. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

4. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

5. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

6. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

7. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

## IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resocouti